

C O P I A

AVV. ANDREA SPERANZONI
STUDIO LEGALE GIAMPAOLO
Viale A. Aldini 88 - 40136 Bologna
TF. 051/33.12.54-33.15.96 fax

**ALLA CORTE D'ASSISE D'APPELLO
DI ROMA**

Appello ex art. 576 c.p.p.

Proc. n° 31079/2005 RGNR Mod. 21 c/*Arce Gomez L. + altri*
n° 19356/2005 (27770/14 – 27771/14 – 26962/14 R.G.GIP
n° 2/15 (3/26 – 4/15 – 10/15) R.Gen.
n° 1/2017 Reg. Sent.

Il sottoscritto avv. Andrea Speranzoni del Foro di Bologna, difensore delle parti civili Sig.ra Margarita Maino Canales (*capo OI* dell'imputazione – caso Juan Bosco Maino Canales/imputato Pedro Octavio Espinoza Bravo), di Guillermo Leon Teillier Del Valle, Presidente e legale rappresentante del PCCh cileno (*capo NI* dell'imputazione – caso Jaime Patricio Donato Avendano/imputato Pedro Octavio Espinoza Bravo) e dei Sig.ri Graciela Sobrino Berardi, Dardo Dario Artigas Nilo, Ruben Anibal Artigas Nilo (*capo DI* dell'imputazione – caso Guillermo Sobrino Berardi, Maria Asuncion Artigas Nilo de Moyano e Alfredo Moyano Santander), in forza di procure speciali apposte in calce agli atti di costituzione di parte civile con il presente atto

PROPONE APPELLO

ex art. 576 c.p.p. nei confronti di ogni capo e punto della sentenza n° 1/2017 R.G. Sent. pronunciata in data 17 gennaio 2017 dalla III^a Sezione della Corte di Assise di Roma che assolveva gli imputati Pedro Octavio Espinoza Bravo e Jorge Troccoli Fernandez ai sensi dell'art. 530 comma 2° c.p.p. per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 575, 576 comma 1° nn. 1 e 4, 577 comma 1° nn. 2, 3, 4 e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p. per non aver commesso il fatto e dichiarava non doversi procedere nei confronti dei medesimi per il reato di cui all'art. 630 c.p. perché estinto per prescrizione, per i seguenti

MOTIVI

I. Erronea affermazione dell'assoluzione degli imputati Pedro Octavio Espinoza Bravo (capi NI ed OI dell'imputazione) e Jorge Troccoli Fernandez (capo D1 dell'imputazione) in applicazione dei criteri dell'art. 530 comma 2° c.p.p. con riferimento all'elemento oggettivo e psicologico del reato di omicidio pluriaggravato e sequestro di persona di cui agli artt. 81 cpv, 575, 576 comma 1° nn. 1 e 4, 577 comma 1° nn. 2, 3, 4 e 61 nn. 1, 2, 4 e 9, 630 c.p. e conseguente violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza per erronea applicazione dei criteri di valutazione della prova rilevanti ex art. 192 e 546 comma 1° lett. e) c.p.p.

Preliminarmente

1. In via preliminare ritiene l'appellante che il fulcro della critica alla sentenza ivi impugnata debba verteere sui passaggi motivazionali comuni ai tre capi d'imputazione considerati, oggetto di argomentazione dei Giudici di prime cure, concernenti, rispettivamente, *i criteri inferenziali di valutazione della prova nel concorso di persone nel reato nelle imputazioni contestate e la natura e la qualità rappresentativa delle prove oggetto di valutazione, l'incidenza probatoria del portato documentale e testimoniale sulla riconosciuta esistenza di una catena di comando militare entro un'unicità di disegno criminoso contestato e i criteri inerenti la valutazione del requisito psicologico dei reati con riferimento al dato probatorio riversato in atti.*

2. Considerando il perimetro delle tre sovraccitate tematiche giuridiche affrontate in sentenza (ed escludendo singoli profili inferenziali di prova di cui ci si riserva di trattare più avanti) unica rilevante distinzione da tenere presente come linea di demarcazione probatoria è quella della ricomprensione del *capo D1* (imputato Jorge Troccoli Fernandez) nell'*operativo Condor* che nel dicembre '77/gennaio '78 vide **l'azione congiunta** delle strutture repressive uruguaiane (OCOA-SID-FUSNA) in territorio anche argentino e delle omologhe strutture argentine nella repressione violenta di militanti dei *Grupos de Acción Unificadora (GAU)* e dei *capi NI ed OI* (imputato Pedro Octavio Espinoza Bravo) al **piano di repressione interna** condotta dalla DINA, struttura repressiva

del regime militare del dittatore Augusto Pinochet, contro il MAPU (*Movimento di Azione Popolare Unitaria*) e del PCCh (*Partito Comunista del Cile*).

Considerando il dettato motivazionale sotto il primo dei due ambiti d'imputazione (**operazione congiunta/capo DI**), la Corte d'Assise di Roma, alla luce di plurime fonti di natura documentale e testimoniale, riteneva provata la sparizione e uccisione di numerose persone sequestrate mentre si trovavano all'estero e affermava in più punti del provvedimento che «*la loro uccisione fu il frutto della collaborazione tra i servizi di sicurezza dei paesi di provenienza – dove avevano svolto o svolgevano attività politica – e quelli del paese estero che li ospitava*»¹ e che «*prove a livello mondiale dell'esistenza del 'plan Condor' erano poi emerse nel corso delle indagini sull'omicidio a Washington, nel 1976, del cileno Orlando Letelier (ex ministro del governo Allende ucciso da sicari della DINA cilena assieme alla cittadina statunitense Ronnie Moffit)*»².

In ordine alle fonti ulteriori attestanti le modalità operative adottate nelle **operazioni bilaterali ascrivibili al c.d. plan Condor** i Giudici del primo grado hanno richiamato: **1)** gli atti della CONADEP argentina, la quale aveva attestato la presenza di uomini appartenenti ad apparati repressivi stranieri che avevano agito di concerto con gli apparati repressivi interni facenti capo alla Giunta civico-militare di Jorge Videla contro cittadini che avevano cercato rifugio in Argentina, essendo perseguitati in patria, **2)** gli atti contenuti nel c.d. *archivio del terrore* rinvenuti ad Asunción in Paraguay nel 1992 (deposizione di M. Almeida), **3)** l'analisi di documentazione su singole «operazioni repressive internazionali, complesse e illegali, come le retate che colpirono tra il 1976 e il 1978 i militanti del PVP uruguayano in esilio, o la serie di sequestri all'estero di *montoneros*, verificatesi tra il 1977 e il 1980, le quali non avrebbero potuto essere effettuate senza un accordo preso ai massimi vertici politici in mancanza di una solida prassi di collaborazione tra i servizi di *intelligence* dei paesi interessati»³, **4)** la documentazione 'sopravvissuta' (rispetto a quella sottratta e/o occultata alla possibilità di utilizzo giudiziario ad opera dei poteri militari del Cono Sud) e la correlata analisi fornita dal consulente tecnico del Pubblico Ministero dott.ssa Giulia

¹ Cfr. sent. C. Assise Roma, III[^] Sez., p. 1.

² Sent. cit., p. 2.

³ Sent. cit. p. 3.

Barrera (udienze dibattimentali del 2.07.2015 e 26.02.2016) e riferita ai documenti del 29.10.1975 e del 25.11.1975 **istitutivi della collaborazione congiunta** delle dittature latinoamericane a cui aderivano anche gli Stati argentino (con la firma del capitano di Vascello Jorge Casas) e uruguayano (con la firma del colonnello dell'esercito e capo delegazione Josè A. Pons)⁴, 5) la documentazione declassificata negli anni Duemila dalla *Centrale di Intelligence statunitense (CIA)*, 6) la documentazione e la relativa esplicazione della stessa ad opera della consulente della Pubblica Accusa dott.ssa Barrera circa l'istituzione del Consiglio di Sicurezza Nazionale (COSENA) in Uruguay quattro mesi prima del *golpe* militare del 27 giugno 1973, la sua istituzionalizzazione mediante decreto-legge n. 14.157 del febbraio '74 e le competenze di tale organismo in cui si saldavano responsabilità decisionali di carattere politico e funzioni ricoperte dai comandanti in capo delle forze armate e dal capo di stato maggiore delle stesse, 6) la funzione svolta dal COSENA di impartire direttive «rivolte ai servizi di intelligence relative ad operazioni militari e paramilitari in Uruguay e Argentina»⁵, 7) la sentenza di condanna del 2006 dell'ex ministro degli esteri uruguayano Juan Carlos Blanco (quest'ultimo condannato anche per aver deliberato il sequestro della militante del PVP uruguayano Elena Quinteros presso il cortile interno dell'Ambasciata venezuelana) e dell'ex presidente-dittatore uruguayano Juan Maria Bordaberry, quali correi degli omicidi del senatore Zelmar Michelini, dell'onorevole Hector Utierrez Ruiz, di Rosario Barredo e di William Whitelaw, 8) la prova pacifica del rapporto organico esistente tra il personale uruguayano operante a Buenos Aires all'epoca dell'ondata repressiva che coinvolse i coniugi Moyano Santander e gli organismi del SID e dell'OCOA, 9) l'analisi offerta a dibattimento dal consulente storico Oscar Destouet Gonzalez⁶ circa la riunione c.d. *pre Condor* del 1974, confermativa delle funzioni del commissario di polizia uruguayano Campos Hermida (anche nelle attività di persecuzione del senatore Zelmar Michelini assassinato nel maggio del '76), attivo all'interno dell'OCOA come coordinatore delle operazioni antisovversive, e il cui referente era l'Ispettore generale Victor Castiglione [*recte* Castiglioni] che rispondeva al Ministero dell'Interno,

⁴ Sent. cit. p. 4.

⁵ Sent. p. 5.

⁶ Cfr. p. 17 sent. cit.

10) l'appartenenza al *SID* uruguayano dei militari e ufficiali Pedro Antonio Mato Narbondo, José Horacio Gavazzo Pereira, José Ricardo Arab Fernandez, Ricardo José Medina Blanco, Luis Alfredo Maurenza Mata, José Felipe Sande Lima, organismo uruguayano responsabile delle campagne contro il *PVP* per decisione del *COSENA*, Jorge Alberto Silvera Quesada e Gilberto Valentin Vasquez Bisio, ufficiali di collegamento dell'*OCOA* uruguayano con la *SIDE* argentina, 11) il documento proveniente dal Dipartimento della Difesa USA del 1°10.1976, declassificato nell'ambito dell'*Argentina Declassification Project* (a firma del colonnello Paul Coughlin dell'Esercito USA), 12) la presenza operativa all'interno del centro di detenzione e tortura clandestino di *Automotores Orletti* a Buenos Aires di "ufficiali dell'*OCOA* e del *SID*"⁷ e l'accertata azione congiunta delle forze militari uruguayane in Argentina e di quelle argentine in Uruguay sotto l'egida dell'*operativo Condor*⁸, 13) le dichiarazioni di Alvaro Nores Montedonico, di Maria Del Pilar Nores Montedonico, di Dardo Dario Artigas Nilo circa la presenza attiva e operativa a Buenos Aires del maggiore Nino Gavazzo dell'esercito uruguayano il quale spiegò al teste Nores Montedonico che "ufficiali dell'esercito uruguayano che appartenevano al *SID* si trovavano a Buenos Aires 'fermando' i rifugiati uruguayani (episodio dei sequestri del 13.07.1976 e metà settembre '76)"⁹, 14) la prova che nell'ambito della Marina, il principale organismo che si occupava di repressione politica era il servizio informazioni dei Fucilieri Navali (*FUSNA*) che rintracciava all'interno dei propri archivi di documentazione inerente l'attività repressiva di cui ci si occupa gli interrogatori sia di Guillermo Sobrino Berardi, che di Alfredo Moyano Santander (assieme a quelli di Julio César D'Elia Pallares, Raul Edgardo Borelli Cattaneo e Alberto Corchs Lavina)", pur tuttavia dirottando l'origine di detta documentazione alla polizia della Provincia di Buenos Aires¹⁰, 15) il fatto che gli interrogatori dei detenuti uruguayani erano condotti da ufficiali uruguayani e che "le stesse guardie del posto [argentine] spiegavano ai detenuti che 'gli uruguayani erano responsabilità del personale militare di tale nazionalità'"¹¹,16) nei c.d. "*trasferimenti*"

⁷ P. 19 e 21 sent. cit.

⁸ Cfr. pp. 21, 23 sent. cit.

⁹ P. 31 sentenza di primo grado.

¹⁰ Cfr. p. 54 sent. cit.

¹¹ Cfr. p. 54 sent. cit.

(desaparición delle vittime) del 16 maggio 1978 l'attestata presenza di ufficiali uruguaiani nel passaggio dei detenuti da *pozo de Quilmes* a *pozo de Banfield*, 17) le deposizioni dei testi Raul Borrelli Cattaneo, Graciela Borrelli, Silvia Ostiante, Miguel Angel Rio Casas, Graciela Sobrino Berardi, Dardo Dario Artigas Nilo¹², Maria Victoria Moyano Artigas, Guillermo Taub, Adriana Chamorro, Eduardo Corro, Washington Rodriguez, Angel Gallego, Cristina Fynn Fernandez (che ha identificato i propri torturatori come appartenenti al FUSNA dalle uniformi che indossavano¹³ e l'imputato Jorge Troccoli come colui che veniva chiamato *Federico*), Rosa Barreix (la quale confermava la deposizione della Fynn su Jorge Troccoli), Norma Esther Leanza, Diego Barreda, Martin Ponce De Leon. In particolare la teste Fynn Fernandez arrestata nel dicembre del 1977 a Montevideo da militari uruguaiani del FUSNA riferiva le torture da lei subite e il riconoscimento dell'imputato Jorge Troccoli Fernandez, così come la teste Rosa Barreix la quale *“ha riferito che Troccoli tra la fine del 1977 ed il gennaio del 1978 gli diede una lista di persone e gli disse: ‘sono caduti a Buenos Aires’”*¹⁴, e **la lista ricomprendeva le persone di cui al capo D1 dell'imputazione**, 18) le dichiarazioni sempre della teste Rosa Barreix a cui lo stesso imputato Jorge Troccoli Fernandez aveva spiegato *“di essere il capo dell'S2. Lui comandò l'operazione in cui caddero i GAU, si, dal 20 novembre in poi...lui ha portato avanti questa cattura e questa cattura ha voluto dire la morte di tantissime persone a Buenos Aires”* (udienze del 20 e 21 ottobre 2015), 19) la produzione ad opera della parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri della sentenza tradotta della Suprema Corte di Giustizia uruguaiana n. 3033/11 che condannava Gregorio Alvarez Armellino e Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray¹⁵ e la deposizione di Mirtha Guianze Rodriguez (ud. 20.10.2015), Pubblico Ministero uruguaiano che investigò i due imputati poi condannati ed anche Jorge Troccoli, che *“si rifugiò in Italia”* fuggendo dall'Uruguay, la quale ha affermato che nella soppressione delle vittime e dei loro cadaveri fossero implicati Troccoli e Larcebeau e in generale l'S2¹⁶ 20) la deposizione di Maria Victoria Moyano Artigas, nipote

¹² Cfr. p. 82 sent. cit.

¹³ Cfr. p. 73 sent. di primo grado.

¹⁴ Cfr. p. 64 sent. cit.

¹⁵ Ibidem.

¹⁶ Cfr. p. 84 sent. cit.

ritrovata, nata a *pozo de Banfield* il 25 agosto 1978, che confermava in base agli esiti processuali dei casi connessi alla propria sottrazione (*el robo*) che il padre era stato “trasferito” in Uruguay assieme a molti altri il 18 di maggio del 1978, mentre la madre, a differenza di Adriana Chamorro e del marito, era stata ‘trasferita’ “con destinazione finale sconosciuta il 12 ottobre 1978”¹⁷, **21**) la ricostruzione effettuata dalla teste Mirtha Guianze in ordine alla carriera percorsa all’interno del FUSNA da Jorge Troccoli Fernandez, il suo **ruolo di capo dell’S2** (area di intelligence del FUSNA e nell’OCOA tra il 1974 e il 1978), e le informazioni acquisite circa il fatto che “*vi era amplissima facoltà di decisione da parte dell’S2: poteva arrestare (...) l’S2 poteva arrestare, poteva disporre dei prigionieri autonomamente e non doveva rendere conto ai suoi superiori sul destino o su come si era comportato, com’era stato il procedimento contro questa persona. Questa persona veniva arrestata, veniva condotta all’S2 (...) in altri termini quando si arrivava all’S2 il prigioniero è nella disponibilità totale dell’S2, con potere di deciderne anche la sorte, la vita o la morte*”; anche sotto il profilo della entità delle torture la teste citava un comunicato indirizzato dalla marina uruguaiana al Presidente della Repubblica in cui “*si spiega che il FUSNA doveva ottenere informazioni più rapidamente possibile dalla persona che era stata arrestata. (...) loro potevano torturare fino alla morte*”¹⁸. Il riferimento fatto dalla teste a documentazione dell’ESMA afferente il fascicolo personale di Troccoli ed il ruolo avuto da Troccoli nella struttura repressiva argentina e il richiamo alle dichiarazioni del teste Ivlarin Grab¹⁹.

Circa i capi NI e OI dell’imputazione invece la Corte di primo grado considerava correttamente le operazioni repressive contro il *MAPU* e il *PCCH* cileni del maggio 1976, coevi al tempo dell’operazione *Condor*, ma come operazioni interne, ovvero compiute in territorio nazionale cileno da parte della *Direzione di Intelligence Nazionale* diretta dal generale Manuel Contreras Sepulveda. Con riferimento a queste ultime imputazioni tuttavia la sentenza di primo grado non offriva alcun ragionamento probatorio e/o valutazioni su dati documentali e testimoniali in atti attestanti ruolo, grado militare, funzione ricoperta all’epoca dei sequestri e degli omicidi da parte dell’imputato, modalità di funzionamento della *DINA* rispetto alle finalità di *annientamento* (il termine è usato

¹⁷ Cfr. p. 66 sent. cit.

¹⁸ Cfr. p. 72 sent. cit.

¹⁹ p. 73 sent. cit.

all'interno dei piani repressivi della DINA stessa), funzioni esercitate dal suo stato maggiore, funzioni e compiti affidati per l'operazione del maggio del 1976 all'imputato Pedro Octavio Espinoza Bravo come **comandante del Reparto delle Operazioni** rispetto alle attività di sequestro e omicidio di cui capi *NI* e *OI* delle imputazioni.

3. Passando alla trattazione dei motivi d'impugnazione rivolti nei confronti dei singoli e specifici punti della sentenza concernenti l'affermazione dell'assoluzione degli imputati Pedro Octavio Espinoza Bravo e Jorge Troccoli Fernandez per non aver commesso il fatto e al loro proscioglimento per la prescrizione del delitto di cui all'art. 630 c.p, si ritiene utile richiamare l'attenzione dell'Ecc.ma Corte d'Assise d'Appello di Roma su alcuni passaggi motivazionali in cui i Giudici del primo grado affrontano, confutando in parte gli argomenti introdotti dalla Pubblica Accusa, la giurisprudenza sul concorso di persone nel reato e sul relativo procedimento inferenziale della prova indiziaria con riferimento alle sentenze della Suprema Corte I[^] Sez., sent. 13.12.2007 n. 4494 (CED Cass. pen. 2008 in Cass. pen. 2009, 1, p. 200), V[^] Sez., sent. 25.11.2008 n. 6064, I[^] Sez., sent. 12.04.2016 n. 20461, Cass. 22.05.2013, *Caniello*, Cass. sent. 6.06.2012 n. 31023, Cass., II[^] Sez. sent. 13.04.2011 ud. 13.04.2011 dep. 10.06.2011 n. 23395, Cass. Sez. VI[^], sent. n. 3194 del 15.11.2007 rv. 238402, Cass. SS. UU. Sent. n. 45276 del 30.10.2003, *Andreotti*, rv. 226101, Cass. Sez. I[^], sent. 4060 dell'8.11.2007 rv. 239196, Cass. Sez. I[^] sent. n. 5631 del 17.01.2008 in rv. 238648, Cass. Sez. I[^] sent. n. 10730 del 18.02.2009 rv. 242849, Cass. Sez. I[^] sent. n. 14684 del 28.02.2014 rv. 259603, Cass. Sez. IV[^] sent. n. 4055 del 12.12.2013 rv. 258186, Cass. Sez. V[^] sent. n. 7660 del 31.01.2007 rv. 236523, Cass. Sez. V[^] sent. del 31.01.2007 n. 13088, Cass. Sez. V[^] sent. del 7.12.2007 rv. 240010). In primo luogo, la III[^] Sezione della Corte d'Assise di Roma, in applicazione della sovracitata giurisprudenza ha, condivisibilmente, riconosciuto, affrontando il caso *DI* dell'imputazione (argomento valido anche per i capi *NI* e *OI*), che l'assenza del corpo dell'ucciso non può impedire la formazione della prova del reato di omicidio e che, posta la sussistenza del fatto, non potrà valere a escludere la rimproverabilità soggettiva degli autori *“l'assunto secondo cui gli imputati avrebbero semplicemente obbedito agli ordini superiori, in quanto militari al servizio dell'esercito uruguayano [stesso dicasi per i casi NI ed OI con riguardo ai militari della DINA cilena] e ciò non solo atteso il ruolo tutt'altro che subordinato [degli*

imputati], ma soprattutto alla luce della consolidata giurisprudenza edita in materia di crimini analoghi, secondo cui ‘...non è applicabile la causa di giustificazione dell’adempimento di un dovere nel caso in cui il militare abbia agito in esecuzione di un ordine impartitogli dal superiore gerarchico, avente ad oggetto la commissione di un reato, in quanto, per scriminare, l’ordine deve attenere al servizio e non eccedere i compiti d’istituto’ L’ordine manifestamente criminoso obbliga cioè il militare che vi è sottoposto alla disubbidienza e alla non esecuzione dello stesso. Tale principio – affermato e ribadito numerose volte dalla giurisprudenza di legittimità in materia di crimini di guerra e di crimini contro l’umanità, ha trovato un’interessante applicazione rispetto al caso dell’eccidio di Borgo Ticino ove è stato condannato il *tenente di vascello* (il grado e la qualifica militare sono la medesima di Jorge Troccoli Fernandez) Ernst Wadenpfohl (Tribunale militare di Verona sent. n. 91/2012 dep. il 11.01.2013). In merito ai fatti omicidiari per cui si procede deve dunque ritenersi non applicabile la disciplina dell’esimente di cui all’art. 51 c.p. (Cfr. su tutte Cass. pen. sent. 16.11.1998 *Priebke + 1*, ma anche Cass. pen. Sez. I[^], sent. 8.11.2007 n. 4060) poiché “*della realizzazione di un fatto costituente reato eseguito per ordine del superiore [COSENA], risponde sempre chi ha dato l’ordine nonché il militare che ha eseguito l’ordine, quando l’esecuzione di questo costituisce manifestamente reato*”. La natura criminosa degli ordini nei casi che ci occupano è obiettivamente e probatoriamente emersa dal “medesimo disegno criminoso” contestato nel cpv dell’art. 81 c.p. agli imputati e alla sua realizzazione avvenuta “in tempi diversi”, ovvero in quelle frazioni di condotta che, teleologicamente orientate hanno portato, nell’ambito di un progetto eliminazionista, ad “*annichilire*” (questo il termine ricorrente nel linguaggio degli autori) in America Latina negli anni indicati nei capi di imputazione all’incirca 100.000 persone appartenenti a gruppi politici delle opposizioni politiche ai regimi dittatoriali. Sul punto si richiama la deposizione dei consulenti tecnici anche delle parti civili prof. Gennaro Carotenuto e prof. Lino Rossi. Altro importante criterio interpretativo, costituente massima di esperienza applicabile ai casi in questione, è altresì offerto dalle sentenze della Suprema Corte argentina del 2005 e del 2012, rispettivamente, relative al c.d. *Terrorismo di Stato* e al c.d. *plan sistematico sul furto dei bebè*, richiamate nella documentazione prodotta dal prof. Carotenuto. La prima delle due sentenze afferma che “*la descrizione giuridica di tali illeciti [il fenomeno della*

repressione mediante *desaparición*] contiene elementi comuni che permettono di classificarli come 'crimini contro l'umanità' perché: 1) colpiscono la persona come integrante dell'umanità [...] 2) sono commessi da agenti statali in esecuzione di un'azione governativa [...]. Tale secondo aspetto richiede che l'azione non sia commessa da un individuo isolato, ma dall'azione concertata di un gruppo statale o simile che si propone la repressione illecita di un altro gruppo, mediante la sparizione fisica di chi lo integra o mediante l'applicazione di tormenti. Non si giudica la differenza di idee o ideologie, ma l'estrema snaturalizzazione dei principi base dell'organizzazione repubblicana di governo [...] È illecito tanto il proposito di far sparire migliaia di persone che pensano differente, come i mezzi utilizzati che consistono nell'annichilimento fisico, la tortura, ed il sequestro, configurando un 'Terrorismo di Stato' che nessuna società può ammettere" (Corte Suprema di Giustizia (Argentina), causa n° 17.768 c. Simón, Julio Héctor y otros/privación ilegítima de la libertad 14.06.2005). Anche la sentenza sul *Plan Sistemático*, firmata dal Giudice Roqueta nel settembre 2012 offre a pagina 311 un riferimento all'art. 7 dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale ove si richiama "l'attacco generalizzato e sistematico contro la popolazione civile, riconoscendo nel caso argentino: '1) l'esistenza di un attacco; 2) il fatto che questo sia sistematico e generalizzato; 3) il fatto che sia diretto contro la popolazione civile; 4) che l'atto [la sparizione di persone] sia parte di questo attacco". Più avanti nel provvedimento, a pagina 314 i Giudici argentini individuano lo statuto epistemologico che conduce alla definizione di tortura permanente e scrivono: "le testimonianze dei familiari ci raccontano di interminabili viaggi alla ricerca di questi bambini, oggi adulti. I racconti delle vittime ci danno conto dell'enorme significato nella loro vita di tali fatti, della gravità del danno subito e della singolare perversione che la sparizione forzata acquisisce nel caso di bambini. Si segnala inoltre che esistono crimini tuttora in atto, vittime non ritrovate, o che, essendo vive, non conoscono né la propria storia, né il delitto del quale sono vittime e le innumerevoli conseguenze che patiranno per le indubbie modificazioni delle loro vite" (PJN-TOCF6 Causas n. 1351 e ss.). Aggiungeva il consulente prof. Carotenuto nelle sue valutazioni del fenomeno criminale che la ricostruzione del *plan Condor* cui si riferiscono gli elementi di prova oggetto del presente processo "restituisce la dimensione della

ponderata volontà di cancellazione della memoria stessa di una parte della società da parte delle dittature civico-militari prima e di quei governi che promossero leggi di impunità poi²⁰.

I criteri di manifesta criminosità degli ordini nell'ambito del *terrorismo di Stato* cileno e uruguayano (oltre che negli altri Stati del Cono Sur) inoltre sono evincibili, dal punto di osservazione di coloro che hanno subito il *vulnus*, dalla natura personalissima dei beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici contestate e dalla massima tutela che il principio personalistico ottiene dall'art. 2 della Carta costituzionale italiana, oltre che dai principi essenziali ricavabili dalle norme in materia di repressione del genocidio di cui alla legge 9 ottobre 1967 n. 962 e dalla qualifica di **civili** di tutte le vittime, **selezionate con criteri ben precisi di appartenenza a una comunità e/o partito politico** nell'ambito delle campagne repressive, fossero esse bilateralmente e sinergicamente eseguite come nel caso dell'*operativo Condor* (ondate repressive contro i membri del PVP o del GAU) o, con le stesse caratteristiche, internamente applicate dalla DINA cilena (ondate repressive contro il PCCh o il MAPU cileni).

Orbene, la giurisprudenza penale di legittimità in materia di crimini di terrorismo (ev. anche di Stato) e/o di massa, aventi natura politica, e anche i principi costituzionali in materia di responsabilità civile derivante da crimini contro l'umanità enucleati dalla Suprema Corte, riconoscono nei reati *de quibus*, orchestrati entro i disegni criminosi come quelli di cui ci si occupa, crimini contro l'umanità, vale a dire – secondo l'insegnamento della migliore dottrina – quegli atti illeciti qualificati dalle seguenti connotazioni: a) si tratta di crimini particolarmente odiosi in quanto comportano una seria lesione della dignità umana ovvero una grave umiliazione di uno o più esseri umani; b) non corrispondono ad eventi sporadici o isolati, ma costituiscono una prassi estesa o sistematica di atrocità; c) devono essere perseguiti e puniti tanto se commessi durante un conflitto bellico, quanto se commessi in tempo di pace; d) le vittime sono costituite da civili (Cfr. Cass. pen. Sez. I[^] sent. 17.12.2008, *Milde e altri*; inoltre cfr. Corte cost. n. 238/2014, estensore G. Tesauro).

²⁰ Cfr. G. Carotenuto, *Todo cambia*, p. 18, prodotto dal C.T. all'udienza del 28.01.2016.

Nel caso che ci occupa pertanto la peculiarità dei crimini contestati, che si inseriscono in una situazione complessiva e organica di *terrorismo di Stato*, che ne aumenta il *vulnus* offensivo al bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici, rende conto il **dolo di distruzione** che caratterizza le gravi atrocità di massa di cui si sono resi colpevoli i prevenuti (unitamente a quei correi condannati e ad altri rimasti ignoti) con l'offerta di induzione univoca della prova di piena consapevolezza della pianificazione delle operazioni repressive e di quanto accadeva nei numerosi centri di detenzione clandestini, vera e propria ramificazione controllata del piano di annientamento (*rectius aniquilamiento*) che si realizzava nei luoghi di detenzione illegale, da alcuni imputati perfino **controllati, organizzati e diretti** (come per Troccoli con l'S2) o **costituiti ab initio, organizzati, coordinati e diretti** (come per Espinoza Bravo con l'intera rete dei centri di detenzione in Cile ed, in particolare, col centro di *Villa Grimaldi o Terranova a Santiago*). La finalità dunque della macchina amministrativa criminale, coincidente con intere branche della compagine statale, era governata dai criteri gerarchico/militari in senso ascendente e discendente ed era finalizzata nel disegno criminoso a *colpire l'opposizione politica e la dissidenza, mediante un'attenta pianificazione di distruzione d'interi gruppi umani connotati politicamente e ben riconoscibili*.

Per un corretto inquadramento di tale/i fenomeno/i criminale/i, solo parzialmente e contraddittoriamente effettuato dai Giudici del primo grado, ai fini della configurabilità della fattispecie concorsuale rilevante *ex art. 110 c.p.* nei reati qui considerati il contributo concorsuale assume rilevanza, non solo perché ha prodotto una propria efficacia causale, ponendosi come *conditio sine qua non* dell'evento, ma anche perché ha assunto una rilevanza (imponente nei due casi qui considerati) come contributo agevolatore essenziale e imprescindibile; in altre parole il reato, senza la condotta di agevolazione riconducibile per il *caso DI* dell'imputazione al Troccoli Fernandez e per i *casì NI* e *OI* a Espinoza Bravo, sarebbe stato, quantomeno, ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva dunque che, a questo fine, il contributo di Pedro Octavio Espinoza Bravo e Jorge Troccoli Fernandez sia sufficiente laddove è stato idoneo al rafforzamento del proposito criminoso o all'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti. Da ciò consegue che «*ai fini dell'affermazione della responsabilità di un soggetto a titolo di concorso in un delitto doloso, è sufficiente che lo stesso abbia apportato un contributo di*

ordine materiale e psicologico idoneo, con giudizio di prognosi postuma, alla realizzazione anche di una soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione penale posta in essere da altri soggetti, con la coscienza e la volontà di concorrere con costoro alla realizzazione della condotta criminosa; il reato è dunque di tutti e di ciascuno di coloro che vi presero parte» (si rinvia a Cass. pen. Sez. II[^], sent. 28.02.2007 n. 16625. Inoltre si veda anche la sent. Corte Assise di Roma, II[^] Sez. p.p. n. 21/99 RGNR c/Suarez Mason).

4. Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che “*ai fini del concorso nel delitto di strage*” (anche nella ideazione ed esecuzione di un unico disegno criminoso rilevante ex art. 81 cpv c.p.), “*è sufficiente un contributo limitato alla sola fase preparatoria e di organizzazione logistica del reato materialmente commesso da altri concorrenti, non essendo necessario essere informati sull'identità di chi agirà, sulle modalità esecutive della condotta e sull'identità della vittima, purché vi sia la consapevolezza che la propria azione si iscriva in una più ampia progettazione delittuosa*” (Cass. pen., Sez. I[^], sent. 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, in *CED Cassazione penale* 2016). Ed invero, recita la summenzionata decisione del Supremo Collegio, “*sul piano oggettivo, la partecipazione alle attività preparatorie del delitto e, in particolare, ai sopralluoghi nella sede della progettata esecuzione di esso, costituisce condotta concorsuale a norma dell'art. 110 c.p. poiché la concezione unitaria del concorso di persone nel reato comporta che l'attività del concorrente possa essere rappresentata da qualsiasi comportamento esteriore che fornisca un apprezzabile contributo, in tutte o alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione, alla realizzazione collettiva, anche soltanto mediante il rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera dei concorrenti*”²¹.

Sempre la medesima pronuncia, invece, affrontando il profilo psicologico del reato, afferma che “*la volontà di concorrente non presuppone necessariamente un previo accordo o, comunque, la reciproca consapevolezza del concorso altrui, essendo sufficiente che la coscienza del contributo fornito all'altrui condotta esista unilateralmente, con la conseguenza che essa può indifferentemente manifestarsi o come previo concerto o come intesa istantanea ovvero come semplice adesione all'opera di un altro che rimane ignaro* (Sez. Un., n.31 del 22.11.2000, *Sormani*, Rv. 218525). Assume carattere decisivo l'unitarietà del 'fatto collettivo' realizzato che si

21 Conf., Sez. 2, n.23395 del 13.4.2011, *Faccioli*, Rv. 250688; Sez. 5, n.40449 del 10.7.2009, *Scognamiglio*, Rv. 244916; Sez. 1, n.6489 del 28.1.1998, *Mendoza*, Rv. 210757; Sez. 1, n.11159 del 10.6.1982, *Valpreda*, Rv. 156308.

verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postumo, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli imputati, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui” (sempre, Cass. Pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, cit.)²². Con riguardo alle due fasi, preparatoria ed esecutiva del reato, ne “discende che il contributo causale alla verifica dell'evento criminoso non richiede la compiuta conoscenza da parte del singolo concorrente e, segnatamente, di colui che partecipi alla sola fase preparatoria, di tutti i dettagli del delitto da compiere, poiché è sufficiente la volontà dell'agente di prestare il proprio apporto nella consapevolezza della finalizzazione di esso al fatto criminoso comune; ciò che conta è la conoscenza del singolo concorrente che il segmento di condotta da lui posto in essere si inserisce in una più ampia azione criminosa, distribuita tra più soggetti investiti di compiti diversi, proporzionati per numero e qualità alla complessità dell'impresa da realizzare, di cui il proprio specifico apporto costituisce un tassello utile al conseguimento dell'obiettivo finale. (E, n.d.r.) tale assunto è di particolare rilievo nelle associazioni criminali complesse, come quelle di tipo mafioso (ovvero, come nel caso di specie, quelle “terroristiche di regime”, n.d.r.), organizzate secondo un modello rigorosamente gerarchico, con articolata distribuzione di compiti tra gli associati, e contraddistinte da un rigido vincolo di riservatezza interna, tale da precludere ai meri compartecipi la precisa conoscenza delle strategie e degli obiettivi di maggior rilievo perseguiti da capi e dirigenti, per non comprometterne la segretezza e il successo” (sempre, Cass. pen., Sez. 1, 30.11.2015, T. ed altro, n.25846, cit.).

4.1. La posizione di Jorge Troccoli Fernandez con riferimento ai reati di cui agli artt. 81 cpv, 575, 576 comma 1° nn. 1 e 4, 577 comma 1° nn. 2, 3, e 4 e 61 nn. 1, 2, 4 e 9 c.p.

Con specifico riferimento al Troccoli, peraltro, la sentenza d'Assise, nel recepire le testimonianze escusse siccome ampiamente attendibili, anzitutto, riconosce il giudicabile come ufficiale della marina uruguaiana **a capo dell'S2 del FUSNA**; dopodiché, attribuisce a detto organismo una primaria funzione nell'“annientamento” dell'opposizione al regime militare golpista; infine, **equipara lo stesso FUSNA all'ESMA argentina**²³ (cfr. in particolare, pagg.81-82 della motivazione).

²² Conf., Sez. 2, n.18745 del 15.1.2013, Ambrosiano, Rv. 255260; Sez. 6, n.1271 del 5.12.2003, Misuraca, Rv. 228424.

²³ Cfr. pp. 82 e 83 sent. cit.

Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati tuttavia i Giudici del primo grado, operando un vero e proprio travisamento dei *dicta* della sentenza di legittimità che ha riguardato i fatti dell'ESMA, non si avvedono che, per l'appunto, i principi di diritto colà enucleati in (simili) casi di sparizione forzata onde affermare la responsabilità concorsuale di un ufficiale di Marina ancorché non posto al vertice dell'ESMA (**come, invece, nel caso in esame, deve intendersi il Troccoli al comando dell'S2 del FUSNA**) per l'omicidio delle persone offese, stabiliscono che *“a dispetto della mancanza della dimostrazione di personali contatti tra l'ufficiale e le tre persone offese, l'imputato colla zelante collaborazione prestata in posizione (se non apicale, pur tuttavia di indubbio rilievo) nella gestione della struttura carceraria criminale ove erano ristrette le vittime (mentre il Troccoli, nel nostro caso, si ripete, era addirittura **al vertice** di quell'organismo ed Espinoza Bravo oltre ad esservi **al vertice** aveva altresì **contribuito a costituirlo**), ha offerto un contributo materiale alla causazione degli omicidi, in quanto, per l'appunto, **la privazione della libertà dei sequestrati era istituzionalmente preordinata anche alla prospettiva della loro soppressione, della quale costituiva necessaria premessa e condizione. E, comunque, (il ricorrente, l'Astiz) ha rafforzato, col proprio conforme delittuoso contegno di adesione alla scellerata repressione, la determinazione dei compartecipi (non identificati), i quali eseguirono personalmente gli assassini. Sicché, in applicazione delle norme del Codice Penale sul rapporto di causalità (art.40 c.p.), del concorso di cause (art.41 c.p.) e del concorso di persone nel reato (art.110 c.p.), il giudicabile è responsabile dell'omicidio di ogni persona sequestrata e detenuta, durante il periodo in cui l'ufficiale prestò colà servizio”** (Cass. Pen., Sez. I, 26.2.2009, Astiz, n.11811, in C.P. 2010, 4, pag.1436).*

4.2 La posizione di Jorge Troccoli Fernandez con riferimento al reato di cui all'art.630 c.p.

Anche con riferimento all'art. 630 c.p., la pronuncia di primo grado qui appellata, non ha fatto buon governo della legge penale, riposando su un apparato argomentativo che non dà conto, secondo schemi espositivi del tutto congrui ed esenti da vizi logico-giuridici, delle ragioni che giustificano l'epilogo assolutorio cui essa perviene. La Corte d'Assise di Roma avrebbe dovuto infatti porre in risalto come l'evento omicidiario costituisse una **soluzione ampiamente prevedibile** per tutti coloro che, a vario titolo, presero parte all'azione criminosa: sia nella fase iniziale (col sequestro estorsivo delle vittime) che in quelle successive (per l'appunto, coll'*exitus* conseguente alle inumane ed inimmaginabili sofferenze e crudeltà connaturate a quel tipo di sequestro). In un altro emblematico caso portato all'attenzione dei Supremi Giudici concernente la triste e nota vicenda del

giovane Giuseppe Di Matteo (figlio di un altrettanto noto pentito di "Cosa Nostra"), sequestrato in data 23.11.1993 al fine di indurre il genitore a ritrattare dichiarazioni accusatorie da questi rese in ordine alla "strage di Capaci" e ai componenti del "mandamento" di San Giuseppe Jato (sequestro sfociato nella uccisione per strangolamento del giovane ostaggio - fatto occorso ad oltre due anni di distanza dal sequestro - e nella successiva eliminazione del corpo, disciolto nell'acido), si è statuito che la prevedibilità (e, conseguentemente, la rimproverabilità, sotto il profilo almeno del dolo eventuale) del nefasto evento a soggetti che, avendo concorso soltanto nel reato permanente nella fase iniziale della consumazione, si sono visti, comunque, accollare l'evento morte, è affatto idonea a concluderne la responsabilità *ex art.630 c.p., comma 3* (che commina l'imprescrittibile pena dell'ergastolo). Si precisa sul punto che le modifiche dell'attuale formulazione della norma incriminatrice di cui all'art. 630 comma 3° c.p. sul punto sono precedenti il 'trasferimento' di Guillermo Sobrino Berardi ed Alfredo Moyano Santander (assieme agli altri detenuti uruguaiani) del 16 maggio 1978 e di Maria Asunción Artigas Nilo de Moyano (che partorì la figlia Maria Victoria il 25 agosto 1978 a pozo de Banfield) e che 'scomparve' certamente dopo il 12 ottobre successivo). Premesso dunque che è principio consolidato che il "profitto" del sequestro estorsivo non necessariamente debba consistere in una somma di denaro, ben potendo consistere in una qualsiasi utilità che costituisca un vantaggio per l'agente (cfr., *ex multis*, Cass. Pen., Sez. V, 21.10.1987, n.1733, in *CED Cass. n.177559*; Sez. VI, 16.10.1990, n.2460, *ivi n.186472*; Sez. I, 19.6.1998, n.8375, in *C.P. 1999*, pag.1465; Sez. II, 17.11.2005, n.29563, *ivi 2007*, pag.2496), il ragionamento dei Supremi Giudici si dipana partendo dal fatto che l'exitus letale del sequestro della giovane vittima costituisse "una soluzione ampiamente prevedibile per tutti coloro che, a vario titolo, presero parte all'azione criminosa, sia nella fase iniziale che in quelle successive" (Cass. Pen., Sez. VI, 9.10.2012, C.B. ed altro, n.4157, in *CED Cass., 2012*). E tale ultimo assunto, quanto al carattere proteiforme del contributo apportato da ciascuno dei ricorrenti al dispiegarsi della condotta delittuosa nelle varie fasi realizzative, trova radicamento nella giurisprudenza consolidata, la quale ha, da gran tempo, evidenziato che l'attività del correo nel delitto *ex art. 630 c.p.* ben può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo di ordine materiale o psicologico o ad alcune delle fasi della ideazione, organizzazione o esecuzione dell'impresa criminosa²⁴. Sempre nel succitato caso specifico dello sventurato giovane sequestrato e poi ucciso

²⁴ Cfr., fra le tante, Cass. Pen., Sez. II, 17.6.1992, n.8017, in *Giust. pen., 1993, II*, pag. 226. Nel caso affrontato da questa sentenza i tre ricorrenti avevano "variamente" contribuito al rapimento del soggetto passivo, rispettivamente, prestando opera di supporto logistico e tenendo i contatti con i vertici dell'organizzazione; partecipando materialmente

dalla mafia con quelle macabre modalità, si è posto in evidenza che “gli imputati, tutti affiliati all'associazione criminale dai cui vertici proveniva l'ordine di procedere (e l'efferatezza dei vertici militari golpisti dell'America latina si eguaglia per difetto ai capi delle nostrane associazioni mafiose, n.d.r.), accettarono il rischio legato al verificarsi dell'evento-morte dell'ostaggio, causalmente determinato dal prevedibile sviluppo di un'azione criminosa finalisticamente orientata, poiché condizionata ad un ben preciso comportamento che il padre della persona sequestrata avrebbe dovuto assumere, e dettata da un originario intento vendicativo la cui ratio ed i cui obiettivi erano da tutti ben conosciuti ed accettati (nel nostro caso, è fin troppo palese la prevedibilità della morte dell'ostaggio in capo a chi si è macchiato anche solo del sequestro, attesa la tetragona adesione alla scellerata pianificazione di annientamento degli avversari politici, n.d.r.). Le probabili conseguenze di quell'intento, non ricollegabili al sequestro da fattori imprevedibili ed eccezionali, risultavano ben chiare a tutti coloro che vi presero parte, quale concreta rappresentazione dell'inevitabile sviluppo causale di una condotta a vario titolo realizzata da ciascuno dei compartecipi, ma subordinata ad un unico scopo e rivelatrice, nelle sue note modali, di un atteggiamento volitivo consapevole della probabilità del successivo verificarsi dell'exitus letale, quanto meno sotto la forma del dolo eventuale. E' noto, infatti, che il dolo eventuale è costituito da una realtà psicologica in cui si ha consapevolezza che l'evento, non direttamente voluto, ha la probabilità di verificarsi in conseguenza della propria azione, nonché dell'accettazione volontaristica di tale rischio, che potrà, di conseguenza, essere graduata a seconda di quanto maggiore o minore l'agente consideri la probabilità di verifica dell'evento. La prevedibilità concreta dell'evento implica la previsione del rischio del suo verificarsi, e l'accettazione della serie causale che comporta detto rischio equivale ad accettazione del rischio medesimo (v., da ultimo, Sez. I, n.267 del 14.12.2011, Rv. 252046). Nel caso di specie, invero, gli stessi tratti caratterizzanti l'orientamento finalistico dell'azione, apparivano tali da non escludere il realizzarsi dell'evento omicidiario, la cui probabilità di verifica fu dunque consapevolmente e volontariamente accettata dagli agenti” (Cass. Sez. VI, 9.10.2012, C.B. ed altro, n.4157, cit.).

Di talché, deve ritenere corretto, conclude l'anzidetto autorevole arresto, che “qualora venga cagionata da uno dei concorrenti nel delitto di sequestro di persona la morte del sequestrato, rispondono di essa anche gli altri concorrenti che non hanno partecipato alla causazione del decesso, in quanto la morte del sequestrato costituisce una conseguenza prevedibile della condotta

al sequestro e alla prima sistemazione dell'ostaggio presso un magazzino; svolgendo opera da "basista" al fine di seguire i movimenti della vittima e prendendo parte al trasferimento della stessa dal primo al secondo nascondiglio.

inerente alla privazione della libertà di una persona inerme, la cui dignità e le cui condizioni di vita sono già mercificate [si tenga presente sul punto la condizione delle donne in stato di gravidanza come Maria Asuncion Artigas e la nozione aberrante di 'bottino di guerra' emersa a dibattimento a cui venivano degradati la persona e il nascituro stesso]"²⁵. Ma, in realtà, il rigoroso scrutinio dell'elemento soggettivo in capo ai prevenuti, e segnatamente del Troccoli, porta più correttamente all'individuazione del dolo diretto, nella sua manifestazione come dolo alternativo, "che si ha quando, come nella specie in esame, il soggetto attivo prevede e vuole, come scelta sostanzialmente equipollente, l'uno o l'altro degli eventi alternativi causalmente collegabili al suo comportamento cosciente e volontario, e cioè, nella specie, la morte (anche se da altri cagionata in diverso centro di repressione, n.d.r.) od il grave ferimento della vittima (e cioè, le gravissime lesioni inferte dalle mostruose torture e sevizie, n.d.r.)" (*ex pluribus*, Cass. Pen., Sez. 1, 26.3.2015, E.M.H., n.37606, in *Diritto & Giustizia* 2015, 17 settembre; Cass. Pen., Sez. 1, 31.5.2011, R.L., n.30694).

4.3 Considerando la parte motiva della sentenza oggetto di appello che ha erroneamente mandato assolto Jorge Troccoli Fernandez dall'accusa di concorso in omicidio aggravato per i fatti che hanno coinvolto le vittime Guillermo Sobrino Berardi, Maria Asunción Artigas, Alfredo Moyano Santander e tutti coloro che furono sequestrati e poi detenuti nei centri di *pozo de Quilmes* e *pozo de Banfield*, si osserva che la Corte di primo grado afferma essere "rimasto ampiamente provato che tra il 21 dicembre 1977 e il 3 gennaio 1978 avvenne in Argentina una vasta operazione repressiva nei confronti di militanti, familiari o semplicemente conoscenti di membri del GAU e di altri gruppi politici che facevano parte della c.d. UAL (Unione Attivista di Liberazione), e si opponevano alla dittatura dall'Argentina. In particolare sul punto è significativa la testimonianza della dottoressa Guianze introdotta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la quale dal 2005 ha condotto in Uruguay l'attività istruttoria che ha portato alla condanna definitiva nei confronti di Gregorio Alvarez Armellino e Larcebeau Aguirregaray (il Troccoli invece non è stato processato per l'assenza dell'imputato)"²⁶. La Corte d'Assise di Roma inoltre proseguiva l'argomentazione motivazionale, riprendendo le argomentazioni spese dalla Pubblica Accusa, e osservando che:

1) la C.T. del P.M. dott.ssa Giulia Barrera all'udienza del 26.02.2016 riferiva del collegamento tra l'arresto di De Gregorio e i GAU (poi smentito) che diede tuttavia l'inizio all'operazione repressiva

²⁵ Conf., *ex multis*, Sez. 2, n.4768 del 8.3.1989, Rv. 180940; Sez. 2, n.9549 del 21.5.1985, Rv. 170799; v., inoltre, Sez. 1, n.1515 del 17.12.1984, Rv. 167881.

²⁶

di fine '77 e del trasferimento del De Gregorio dalla Prefettura Navale del porto di Colonia in Uruguay al FUSNA;

2) Daniel Rey Piuma, marinaio che lavorava presso la Prefettura Navale di Montevideo ed esperto dattiloscopico in servizio per un certo tempo alle dipendenze del FUSNA, era stato testimone diretto dell'arresto di De Gregorio (verbale di dichiarazioni rese da D. Rey Piuma ad Amsterdam il 20.05.2005, acquisite all'ud. del 7.10.2005 ex art. 512 *bis* c.p.p.);

3) il FUSNA era l'organismo di intelligence militare deputato a gestire l'operazione contro i GAU in quanto possedeva un bagaglio informativo già consolidato e oggetto di elaborazione su tutti i membri. Specificamente in una scheda del FUSNA emergeva che tale organismo "*era in possesso di tutti gli indirizzi precisi delle persone in Argentina: uno di questi casi era relativo a Guillermo Sobrino [per il quale lo scrivente è costituito parte civile] per il quale era stato annotato che aveva una stamperia e che nella stessa venivano falsificati documenti d'identità*" mettendolo in relazione ai documenti di identità falsi di cui era stato trovato in possesso De Gregorio;

4) la teste Rosa Barreix arrestata il 22.11.'77 a Montevideo per la sua militanza nei GAU riferiva di essere stata interrogata dall'imputato Jorge Troccoli presso il FUSNA e che, "*intorno a Natale*" di quell'anno Troccoli le disse "*Sono caduti a Buenos Aires*" facendo una serie di nomi di persone militanti di sinistra del GAU.

5) Nella prospettazione della Pubblica Accusa dunque "*È peraltro ampiamente provato il pieno coinvolgimento della Marina uruguaiana, e in particolare del FUSNA, nei sequestri di persona, nelle torture e negli omicidi di cui al capo DI dell'imputazione. Si richiama al riguardo quanto riferito nel corso delle indagini da Rey Piuma Daniel.*"²⁷;

6) nella prospettazione accusatoria inoltre Jorge Nestor Troccoli era un ufficiale della Marina uruguaiana, appartenente tra il 1974 e il 1977 al FUSNA come tenente di Vascello e membro di vertice nell'S2, oltre che ufficiale di collegamento dell'OCOA e dal 1976 destinato al Comando del Servizio di Intelligence dei Fucilieri Navali;

7) la Marina nazionale si occupava inoltre della c.d. "*lotta contro la sovversione*" tradotta nel termine spagnolo traducibile con *annientamento*²⁸;

8) la teste Guianze inoltre spiegava che "*nel fascicolo personale di Troccoli sono presenti delle valutazioni positive per aver svolto presso l'ESMA un corso di intelligence nel gruppo 3.3 Tale*

²⁷ Cfr. p. 79 sent. cit.

²⁸ Cfr. sent. cit. p. 81.

documento è firmato da tre Capitani appartenenti all'ESMA, ovvero il capitano di Vascello Luis D'Imperio, il capitano di Vascello Estrada e il controammiraglio Supicich)²⁹;

9) sarebbe inoltre falso l'alibi del Troccoli con riguardo alla sua ininterrotta presenza in famiglia in Uruguay durante le vacanze di Natale in concomitanza con la repressione dei GAU, circostanza che consente di rammentare che, in un processo indiziario, la causale e l'alibi falso possono rivestire la natura di indizio.

Inoltre nel documento proveniente dall'imputato, il libro *L'ira del Leviatano*, fatto tradurre dalla III^a Sezione della Corte di Assise di Roma, l'imputato Jorge Troccoli Fernandez dopo aver dato una lettura *a contrario* dell'intero fenomeno criminale di cui è stato parte determinante, non senza insultare senza ritengo le vittime (*"sono morti, nessuno vuole ammetterlo, alcuni, parenti e amici, per un vero e proprio dolore e un modo per trovare uno pseudo sollievo, attraverso la negazione del fatto, e molti per alimentare la miseria del loro odio o vantaggio personale"*), afferma – addirittura contestando l'uso del termine *desaparecidos* – che il significato delle operazioni condotte in Argentina era quello di assassinare le persone catturate, le quali **non sarebbero scomparse, ma morte** (*"nessuno vuole chiamare le cose col proprio nome, i 'desaparecidos', ripeto, sono morti"*)³⁰. La spiegazione fornita tuttavia dall'imputato appare del tutto illogica e contraria ai principi di valutazione della prova indiziaria nel giudizio penale, anche con riferimento alle **massime di esperienza applicabili nel caso di specie e afferenti al c.d. fenomeno della desaparición negli Stati latinoamericani di quel tempo**. Le parole di Troccoli, funzionali alla conclusione successiva, collidono infatti frontalmente con tali ultimi due parametri che hanno implicato in modo sistematico **la morte mediante desaparición (si intendano qui richiamata tutta la giurisprudenza latinoamericana sui desaparecidos)**: *"è vero che sono morte delle persone in modo accidentale durante gli interrogatori o durante il combattimento, ma non vi è mai stata volontà di sterminio"*³¹. La sentenza appellata sul punto, erroneamente afferma: *"va sottolineato il fatto che nei centri di detenzione clandestina le sevizie venivano praticate a fini investigativi, curando di non provocare la morte delle vittime alla cui deliberata soppressione e sparizione non è possibile escludere che provvedessero, con modalità preordinate con congruo anticipo e su vasta scala, altre articolazioni del potere repressivo. Ne consegue che, da quanto è dato desumere dal compendio probatorio raccolto, non si può affermare, al di là di ogni*

²⁹ Cfr. p. 81.

³⁰ Cfr. p. 40 sent. di primo grado.

³¹ Cfr. sent. p. 83.

ragionevole dubbio, che per i casi che in questa sede interessano, nelle soppressioni delle vittime e dei loro cadaveri fossero implicati Troccoli e Larcebeau e in generale l'S2. In tal senso ha sostanzialmente depresso solo la Guianze, Pubblico Ministero dei relativi processi svoltisi in Uruguay e che hanno comportato la condanna per numerosi omicidi nei confronti dell'imputato Larcebeau la quale ha tuttavia precisato che 'c'era un disegno, un progetto, un piano che veniva dall'alto, un piano generale che veniva dall'alto, dal Comando, che diceva di annichilire la sovversione, annientare" il che da un lato tenderebbe a far escludere che Troccoli avesse autonomia decisionale in ordine alla soppressione delle vittime, dall'altro ad ammettere che, in assenza di prove certe della sua partecipazione agli omicidi, questi potessero essere effettuati da altre articolazioni del sistema repressivo o comunque da altre persone. (...)»³².

Continua la sentenza affermando erroneamente che “non può ritenersi la automatica equiparazione tra la responsabilità per la prigionia clandestina (di tutte le persone sequestrate) e quella per la eliminazione, perpetrata in modo occulto e segreto, di alcune soltanto di esse, in quanto la detenzione delle vittime (...) non è stata sempre funzionale alla perpetrazione degli omicidi perché, come detto, in molti casi (e questo vale per molti dei testimoni sentiti nel presente dibattimento) i detenuti sono stati liberati. (...) Non è a tal fine sufficiente, come prospettato dall'accusa, la zelante collaborazione prestata da Troccoli alle attività repressive di illegale detenzione e tortura, oltretutto rivestendo costui una posizione di rilievo, ma non certo apicale”³³.

La sentenza qui appellata in tale passaggio suggerisce una lettura del quadro indiziario simile a una *reductio ad unum* della costellazione indiziaria e bypassando l'applicazione del principio dell'*id quod plerumque accidit*, a cui si nega si è finito per negare natura significativa rispetto al procedimento inferenziale necessario a corroborare l'art. 110 c.p., con ciò vulnerando la lettura olistica dello stesso anche alla luce delle massime d'esperienza proprie del contesto militare e proprie del fenomeno criminale peculiare della *desaparición* nel processo *de quo*.

Alla criticata – e travisata - “dilatazione dell'impianto accusatorio” venivano contrapposti riduttivamente in motivazione solo due dati probatori: “la più volte citata Relazione consegnata nell'anno 2005 dalla Marina uruguayana al Presidente della Repubblica, nonché le dichiarazioni rese da Daniel Rey Piuma”³⁴.

Circa la citata relazione del 2005 la sentenza del 17 gennaio 2017 dà atto del rinvenimento presso il FUSNA delle dichiarazioni rese in Argentina da Alberto Corchs, Julio D'Elia, Raul Borrelli

³² Cfr., p. 84 sent.

³³ Cfr. p. 84 sent.

³⁴ Cfr. p. 85 sent. cit.

Cattaneo e da altri due militanti del GAU non specificati nel nome, arrestati nel dicembre del 1977, precisando ruolo repressivo del FUSNA e la sua articolazione interna e funzione di analisi svolta dall'S2 nell'elaborare le informazioni raccolte da persone sottoposte a supplizi e da informatori e relativa distribuzione di esse tramite l'OCOA, funzionali alla prosecuzione di altre ondate repressive. L'S2 era diretto nel 1977 da Jorge Troccoli Fernandez e – sempre secondo la citata relazione – costituiva un'articolazione del FUSNA subordinata al Comandante dell'Unità.

I Giudici del primo grado dunque pur ritenendo provata la partecipazione ai sequestri e alle torture dell'imputato Troccoli, viceversa non ritenevano adeguatamente provato il ruolo avuto da Troccoli nelle singole eliminazioni. Ciò pur ritenendo non credibile l'alibi offerto dall'imputato e sul presupposto che “il contesto di clandestinità e di illegalità che caratterizzava le attività del FUSNA rende dubbia l'attendibilità della stessa documentazione ufficiale”³⁵. Si ritiene dunque che i principi giurisprudenziali sopra richiamati, se correttamente considerati e applicati, avrebbero dovuto condurre i Giudici dell'Assise ad un approdo opposto rispetto a quello affermato.

La sentenza di primo grado infatti ha ritenuto provato il fatto che personale uruguayano operante a Buenos Aires all'epoca apparteneva al SID (Servizio Informazione Difesa) e all'OCOA, ritenendo altresì provato che il primo organismo dipendeva direttamente dalla giunta dei comandanti in capo delle forze armate dell'Uruguay e aveva costituito il servizio centrale di informazione e di intelligence, mentre il secondo dipendeva dal comando generale dell'esercito uruguayano per coordinare la lotta alla sovversione. In sostanza dal COSENA e dalla giunta dei comandanti in capo delle forze armate. Da quest'ultimo organismo dipendevano lo Stato Maggiore Congiunto (ESMACO, la Segreteria del COSENA) il SID e la giustizia militare³⁶. La struttura di detti organismi, «gerarchizzata nella cornice di una dittatura militare», è riconosciuta in quanto tale dalla sentenza appellata³⁷ e ha portato correttamente la Corte d'Assise capitolina a richiamare la giurisprudenza di legittimità inerente il contributo causale e il *thema probandum* del nesso condizionalistico necessario alla formazione della prova del concorso di persone nel reato e a condannare gli ideatori del 'consorzio' criminale definito dall'ottobre 1975 con il nome *plan Condor*, ma *de facto* già esistente da almeno due anni. La sentenza ivi appellata tuttavia, dopo aver

³⁵ Cfr. p. 87.

³⁶ Cfr. p. 6 sent. cit.

³⁷ Cfr. p.10 sent. cit.

svolto attenti - e condivisibili – argomenti circa l’organizzazione bilaterale dei meccanismi di *annientamento* pianificati e teleologicamente orientati all’*eliminazione fisica degli oppositori politici* e la *creazione delle strutture repressive che operavano su loro disposizioni*³⁸ e dopo aver affermato che gli esecutori dovevano rispondere in via gerarchica ai capi, designificava il quadro indiziario concernente il carattere strutturale degli organismi militari a cui era assegnato il compito di veicolazione degli ordini manifestamente criminosi dall’alto verso il basso e la loro traduzione e consegna agli esecutori materiali degli omicidi. Entro tale fattore di carenza motivazionale, altro strumento di prova bypassato dalla sentenza *de quo* è, tra gli altri, quello costituito – come già detto - dalle massime di esperienza di carattere militare applicate in plurimi casi analoghi e vagliate dai giudici di legittimità. Oltre a ciò la Corte di primo grado non prendeva in considerazione con adeguato approccio valutativo quali fossero le attività tipiche deputate ad esempio ad uno Stato Maggiore militare e quale tipo di posizione apicale implicasse il grado militare dell’imputato Jorge Troccoli Fernandez (ma ciò – vedremo - vale anche per l’imputato Pedro Octavio Espinoza Bravo). Infine i Giudici di prime cure omettevano di valutare correttamente il quadro probatorio, considerando sul piano ermeneutico l’accezione criminale di tali azioni, consustanziale alla loro stessa ideazione, pianificazione e realizzazione ovvero *l’illegalità pianificata e connotata da segretezza, la sistematicità organizzata a livello statale e la finalità eliminazionista*.

5. Con riferimento alle imputazioni afferenti ai casi Donato e Maino si richiamano gli argomenti comuni in diritto di cui ai punti 3, 4, 4.1 e 4.2, osservando e ribadendo altresì che la sentenza di primo grado non ha affrontato alcun ragionamento probatorio circa dati documentali e testimoniali in atti relativi a ruolo, grado militare e funzione ricoperta all’epoca dei sequestri e degli omicidi da parte dell’imputato nella struttura repressiva della DINA cilena, alle modalità di funzionamento della DINA stessa rispetto alle finalità di *annientamento* (il termine, anche qui, è usato all’interno dei piani repressivi), alle funzioni esercitate dal suo stato maggiore, e alle funzioni e compiti affidati nel maggio del 1976 all’imputato Pedro Octavio Espinoza Bravo come comandante del Reparto delle Operazioni rispetto alle attività di sequestro e omicidio di cui capi *NI* e *OI* delle imputazioni.

³⁸ Cfr. p. 11 sent. cit.

Circa la posizione di responsabilità nei reati *de quibus* il provvedimento impugnato si limita ad affermare:

1) "mentre gli altri due imputati, Espinoza Bravo e Moren Brito [quest'ultimo in realtà già deceduto] vanno assolti dal delitto di omicidio ai sensi dell'art. 530 comma 2° c.p.p. per non aver commesso il fatto, essendo il loro coinvolgimento nell'assassinio di Avendano altamente probabile non pienamente dimostrato"³⁹;

2) "L'altro imputato, Espinoza Bravo, all'epoca responsabile del centro di detenzione di Villa Grimaldi, dove Maino Canales fu internato, pur se in tale qualità deve essere considerato pienamente responsabile del delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, va assolto dal delitto di omicidio ai sensi dell'art. 530 comma 2° c.p.p. per non aver commesso il fatto, in quanto il suo coinvolgimento nell'assassinio di Maino Canales, quantunque probabile, attesa la sua ulteriore qualità nel periodo di riferimento, di Vice di Contreras, non è pienamente dimostrato"⁴⁰.

Va dunque affermato che i casi N1 e O1 sono preceduti dall'agire criminale (di cui si rese direttamente partecipe come risulta *ex actiis* Pedro Octavio Espinoza Bravo) che i militari protagonisti del *golpe* avviarono immediatamente. Essi si concretarono in una brutale repressione coincisa con la cattura e l'omicidio dei sostenitori del Governo di Salvador Allende e la detenzione di 7812 prigionieri politici in carceri temporanei allestiti nei due stadi di Santiago tra l'11 settembre e il 20 settembre 1973. Il totale delle persone catturate in questi primi giorni successivi al *golpe* secondo fonti americane desecretate dall'amministrazione Clinton nel biennio 1999-2000 ammontava a 13.500. Nello stesso periodo circa 1.500 civili furono assassinati con esecuzioni sommarie, spesso dopo essere stati sottoposti a torture atroci. Una delle operazioni più cruente di questa prima fase della repressione militare fu quella nota come "Carovana della Morte" (caso Venturelli di cui alla lettera M1 dell'imputazione). Tra il 16 e il 19 ottobre, su ordine di Pinochet, il generale Sergio Arellano Stark, affiancato da cinque Ufficiali, tra cui Armando Fernández Laríos e Pedro Octavio Espinoza Bravo, andò in missione nel nord del Paese e poi verso sud: i detenuti, in modo sistematico, venivano dapprima prelevati dalle loro celle, torturati e poi uccisi. La cosiddetta "Carovana della morte" assassinò almeno 68 persone di cui 40 militanti del Partito Socialista del Presidente Allende⁴¹. Per un'analisi del quadro della repressione, anche negli

³⁹ Cfr. p. 140 sent. cit.

⁴⁰ Cfr. p. 144 sent. cit.

⁴¹ P. Verdugo, *Gli artigli del puma. I crimini della carovana della morte nel Cile di Pinochet*, Sperling & Kupfer Ed., Milano, 2001.

anni successivi al golpe del settembre 1973, si rinvia al Rapporto della Commissione per la Verità e la Riconciliazione noto come *Rapporto Rettig*, già prodotto agli atti del dibattimento.

5.1 *L'istituzione in Cile dell'organizzazione Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) mediante decreto legge n. 521/74 del Ministero dell'Interno, la sua articolazione e le sue finalità in base al dato testimoniale, alle consulenze tecniche depositate e alla documentazione prodotta*

Considerando l'istruttoria dibattimentale di primo grado, il teste Ugas, Direttore del Progetto Diritti Umani del Ministero dell'Interno cileno, riferiva nel corso del proprio esame alla Corte il contenuto degli articoli 1 e 2 del decreto istitutivo della DINA, precisandone i caratteri di *organismo militare di carattere tecnico-professionale*⁴².

L'organismo repressivo utilizzato dal dittatore Pinochet veniva in effetti creato in forza del d.l. n. 521 del 14 giugno 1974, che garantiva all'articolo 4 il permanere di particolari vincoli di segretezza. Benché la DINA fosse dunque un organismo di carattere militare e gerarchico, la catena di comando che dal Direttore Nazionale al Direttore delle Operazioni e ai Comandanti di Brigata veicolava l'ordine di arrestare, torturare e far sopprimere *sovversivi* fu attiva fin dal 1974. Questa finalità, strutturale alla DINA, era un'attività propria del servizio e del suo comando, poiché questo organismo, anche attraverso la cosiddetta *guerra politica alla sovversione* aveva come missione quella di raccogliere informazioni a livello nazionale al fine di produrre operazioni tese all'*annichilimento* dei partiti politici che si opponevano al regime. Gli arresti del maggio 1976 nei confronti di Jaime Donato Avendano (membro del Partito Comunista cileno) e di Juan Bosco Maino Canales (membro del MAPU cileno), tra i numerosissimi altri dello stesso periodo e dei periodi precedenti e successivi, furono eseguiti a Santiago, dalla DINA –BIM-, fuori da ogni legalità, come dimostrano gli esiti delle due procedure di *habeas corpus* documentate dai familiari delle due vittime. È emerso inoltre che i gruppi operativi della DINA e gli agenti (APO e subordinati) erano provvisti di armi, veicoli, radio, abbondante materiale elettrico e centri di detenzione; avevano inoltre come missione il sequestro delle persone che militavano o simpatizzavano con i partiti che avevano appoggiato il governo del Presidente Salvador Allende. Inoltre il documento organizzativo *Piano di Azione di Intelligence 1975-1981* e la stessa prima strutturazione del 1974, prevedevano un capillare controllo del territorio cileno, suddiviso in varie aree; una prima coincidente con la regione di Santiago in cui operava la Brigata di Intelligence Metropolitana con sottordinate 5 altre brigate tra cui la *Caupolicán* e una seconda, regionale, in cui operavano le Brigate Regionali (zone

⁴² Cfr. dep. F. Ugas, ud. 29.05.2015, pag. 69.

di Arica, La Serena, Santo Domingo, Valparaiso, Parral, Conductor). In base al *Piano*, **la Direzione delle Operazioni esercitava il comando attraverso il Direttore sulla Centrale delle Operazioni che provvedeva ad attuare gli ordini, fungendo altresì da tramite fra fase di analisi e pianificazione delle azioni e fase di valutazione degli effetti delle azioni e loro ulteriore sviluppo nella c.d. guerra politica antisovversiva.**

La Commissione per la Verità e la Riconciliazione cilena ha avuto modo di appurare nella c.d. *Informe Rettig* – la relazione finale dei lavori della Commissione – che «**La Sub-Direzione di Intelligence Interna** aveva, tra le altre, la funzione di dar seguito alle operazioni e il suo braccio operativo a Santiago era la *Brigata di Intelligence Metropolitana* (BIM). Aveva sotto di sé anche una *Brigata di Intelligence Regionale* che si occupava dei rapporti con le unità o contatti della DINA nelle regioni»⁴³. Sempre il sopraccitato teste Francisco Ugas Tapia, responsabile del Programma del Ministero degli Interni del Cile per la tutela delle vittime della repressione del regime, riferiva che la DINA era strutturata in diverse Brigate e Squadre che a loro volta dipendevano dalle Unità. Utilizzavano per praticare la repressione armi da fuoco, mezzi militari, veicoli, centri clandestini di detenzione e tortura. Alcuni venivano nominati dal teste: *Caserma Belgrano, Villa Grimaldi, José Domingo Canas, caserma Venezia, Londres 38*, e vari altri centri⁴⁴.

5.2 Il ruolo della DINA nel fenomeno criminale della desaparición in Cile e all'esterno del Cile.

Il consulente storico delle parti civili, professor Gennaro Carotenuto, introdotto dall'avvocato di parte civile Filicori all'udienza del 28.01.2016, riferiva per quanto attiene ai fatti accaduti in Cile nel 1970-1976 che già nel settembre del 1970, pochi giorni dopo la vittoria elettorale di Salvador Allende, a Santiago vi era stato un tentativo di colpo di stato, poi rientrato (il c.d. *Tancazo*). Di ciò aveva riferito anche il teste Alejandro Montiglio esibendo uno scatto fotografico di quel fatto che ritraeva il generale Pinochet intento a far rientrare le truppe nel Tacna e dunque nella veste di militare lealista⁴⁵. Il professor Carotenuto ripercorreva gli episodi salienti che avevano dunque preceduto il golpe dell'11 settembre come l'omicidio del comandante in capo dell'Esercito del Cile generale Schneider e quello, successivo, avvenuto il 30.09.1974 a Buenos Aires del generale Carlos

⁴³ *Informe Rettig*, Tomo II° acquisito agli atti del fascicolo del dibattimento, pag. 723.

⁴⁴ *Ibid.* pag. 51.

⁴⁵ Ud. dib. del 28.01.2016, esame del teste A. Montiglio, pag. 39.

Prats (anch'egli lealista) e della moglie, vittime di un attentato dinamitardo⁴⁶, per il quale verrà condannato il cittadino statunitense Michael Townley, agente della DINA, impiegato nel *Plan Condor* e condannato negli USA anche per l'omicidio del politico democratico cristiano Orlando Letelier. Il 12 novembre del 1993 furono condannati in Cile per questo omicidio (**avvenuto il 21.09.1976**) anche Manuel Contreras Sepulveda e **Pedro Octavio Espinoza Bravo**. Nell'ambito delle attività successive poste in essere da agenti della DINA all'estero il c.t. citava anche il tentato omicidio avvenuto a Roma il **5 ottobre del 1975** del politico democristiano cileno Bernardo Leighton nell'ambito del *Plan Condor* (con implicazioni nel processo italiano di elementi dell'eversione neofascista romana e del gruppo criminale Bergamelli)⁴⁷.

A proposito delle 'catene di comando' militari che riguardavano il Cile degli anni 1973-1976 il c.t. citava il ruolo avuto dai generali Augusto Pinochet, Manuel Contreras "*braccio destro di Pinochet*", e **Pedro Espinoza Bravo**, "*braccio destro di Contreras*"⁴⁸. Inoltre dei compiti criminali svolti dal generale Arellano Stark, come capo della c.d. "*Carovana della morte*". Strutturava inoltre le caratteristiche del *Plan Condor* che aveva avuto come epicentro di gestione la DINA cilena⁴⁹, ma che era consistito in rapporti di collaborazione ed uso sinergico di forze militari anche in Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasile e negli altri Paesi del Cono Sur. Anche il c.t. prof. Lino Rossi nel proprio elaborato rilevava che la DINA divenne da subito – per capacità operative, raggio di azione e per consistenza di organico - il più potente strumento con cui la dittatura militare affrontò le questioni relative agli oppositori. Già all'indomani del *golpe*, e prima ancora che essa fosse istituita normativamente, gli apparati militari che avrebbero formato la DINA, iniziarono ad operare; infatti si pose la necessità di realizzare un coordinamento fra le varie agenzie di sicurezza delle Forze Armate, fino a quel momento operanti autonomamente. Il generale Pinochet – già a fine 1973 - affidò la promozione di questo processo di "armonizzazione" al tenente colonnello dell'esercito Manuel Contreras Sepúlveda, il quale utilizzando – inizialmente - il personale militare (ufficiali e agenti selezionati) operante sotto il suo comando nella caserma di *Tejas Verdes* iniziò a

⁴⁶ Deposizione c.t. G. Carotenuto, pagg. 53-55.

⁴⁸ Cfr. ud. cit., apg. 58.

⁴⁹ Deposizione prof. G. Carotenuto, ud. 28.01.2015, pag. 59.

costruire il servizio. Occorre poi ricordare, in relazione all'organico, che questo - attinto prevalentemente dalle altre forze armate e dai *carabineros* - già ad un anno dalla sua istituzione possedeva una consistenza decisamente significativa: oltre 4000 agenti effettivi, di cui 2000 unità permanenti a tempo pieno rappresentate da militari in servizio e 2100 agenti civili con attività part-time⁵⁰.

Il decreto legge n°521/74, se da un lato conferiva dunque al direttore del Servizio il potere di ottenere da qualsiasi amministrazione pubblica tutte le informazioni necessarie a perseguire gli obiettivi istituzionali, dall'altro conteneva alcune norme, coperte da segreto, nelle quali le si attribuiva il potere di compiere perquisizioni, eseguire arresti, procedere a detenzioni senza dover rispondere ad alcun altro potere dello Stato. I principi della cosiddetta *Dottrina della Sicurezza Nazionale* prevedevano quindi la necessaria repressione ed eliminazione di interi gruppi sociali. Annichilire (il termine ritorna in Cile come in Argentina e Uruguay) i movimenti di rivendicazione era quindi preliminare ad una vasta opera di ingegneria sociale che, liquidando le prerogative alla vita e libertà degli individui attraverso la brutale repressione militare, avrebbe ricreato la vera identità della nazione, così come era concepita dalle Forze Armate. Inoltre, sebbene il Decreto istitutivo succitato prevedesse che la DINA avrebbe dovuto dipendere dalla Giunta Militare, questa era - nei fatti - direttamente subordinata al Presidente della Giunta, il Generale Pinochet, al quale - per altro - il Direttore, Manuel Contreras Sepulveda⁵¹, era legato da una relazione personale e amicale. Molteplici dichiarazioni⁵² testimoniali hanno attestato questa circostanza, ovvero: come la DINA dipendesse direttamente dal Generale Pinochet. Al vertice della DINA vi era il Direttore, il cui ruolo fu svolto dal generale Manuel Contreras Sepulveda.

⁵⁰ Rapporto Informativo del Dipartimento della Difesa n. 6 817 0094 75 del 15 settembre 1975.

⁵¹ Il Generale Juan Manuel Guillermo Contreras Sepulveda nominato da Augusto Pinochet quale capo della Direzione National Intelligence (DINA) rimase in carica dal 1974 al 1977 dirigendo e indirizzando l'attività di repressione politica degli oppositori del regime. Per queste violazioni dei diritti umani è stato condannato al carcere a vita, da scontarsi in una prigione militare. Nel luglio 2010 ha dichiarato pubblicamente di essere orgoglioso del suo lavoro come capo della DINA.

⁵² Fra queste si veda la dichiarazione dell'ex agente DINA Luz Arce, la quale pur affermando di non aver mai visto personalmente Pinochet dare ordini a Contreras ha però dichiarato davanti alla autorità giudiziaria francese (Dichiarazione resa a Parigi il 5 febbraio 2001) come Contreras le avesse riferito che "informava di tutto Pinochet".

Immediatamente subordinato a lui, nella catena di comando vi era Pedro Octavio Espinoza Bravo, Capo della Direzione delle Operazioni a partire dal marzo del 1976⁵³. Particolarmente complessa sotto il profilo organizzativo risultava – poi – la struttura del servizio. Si può affermare che il gruppo dirigente della DINa fu costituito da quegli ufficiali dell'esercito che rappresentarono l'ala più estremista e visceralmente antidemocratica all'interno delle Forze Armate; vi fecero - infatti - parte quegli Ufficiali che si erano distinti, sin dal colpo di Stato dell'11 settembre '73, per spietatezza e mancanza di scrupoli nello spazzare via le sacche di resistenza democratica, come – ad esempio - i militari membri della c.d. “Carovana della Morte”⁵⁴.

5.3 Le attività repressive della DINa nei confronti delle organizzazioni politiche PCCh e MAPU in Cile nel 1976. I casi Donato Avendano e Maino Canales. Risultanze dibattimentali non valutate nella sentenza di primo grado.

Con riferimento alle attività repressive esercitate dalla Direzione di Intelligence Nazionale (DINA) in Cile nel 1976 contro il PCCh (Partito Comunista del Cile) e il MAPU (Movimento di Azione Popolare Unitaria) le fonti acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado sono di natura sia testimoniale, che documentale. Alle udienze dei giorni 28.05.2015 e 29.05.2015 venivano escussi i testi Margarita Maino Canales e Mariana Maino Canales, sorelle del desaparecido Juan Bosco Maino Canales, Gloria Torres Avila, militante del MAPU, avvocato già nel 1976 della *Vicaria della Solidariedad* di Santiago ed ex fidanzata della vittima, Pablo Adriazola Maino, cugino di Juan Maino e militante socialista, Carlos Montes Cisternas, membro del Senato della Repubblica del Cile per il Partito Socialista e ex Segretario Generale del MAPU clandestino (a partire

⁵³ L'ex vicebrigadiere Pedro Octavio Espinoza Bravo attualmente risulta detenuto nel carcere penale “Cordillera”, condannato per numerosi omicidi quali quello dell'ex ministro degli Esteri Orlando Letelier a Washington (1976), del comandante in capo dell'Esercito, generale Carlos Prats a Buenos Aires (1974).

⁵⁴ La cd “Carovana della morte” fu una squadra di sicari guidata dal generale Sergio Victor Arellano Stark. Nel mese di ottobre del 1973 Arellano Stark percorse tutto il Cile (partendo da Cauquenes il 4 ottobre 1973 per raggiungere Antofagasta il 19 marzo 1974) a bordo di un elicottero Puma. A questa sinistra 'delegazione' si attribuirono **settantacinque omicidi, la maggioranza leader politici e sindacali**, con la cui morte si voleva scongiurare una più che probabile opposizione che si sarebbe sollevata nei primi mesi del regime di Pinochet. La “Carovana della Morte” fu costituita per ordine diretto di Pinochet come ha documentato negli anni '90 la giornalista Patricia Verdugo nel libro, “Gli Artigli del Puma” (edizione italiana per i tipi Sperling & Kupfer editori).

dall'11.09.1973) di cui Maino era collegamento e responsabile della sicurezza, Francisco Ugas Tapia, Segretario Esecutivo del Programma sui Diritti Umani del Ministero dell'Interno della Repubblica del Cile, e Fernando Ossandon Correa, professore universitario ed ex responsabile dell'organizzazione del MAPU sequestrato e torturato nel 1976. Veniva altresì data lettura della documentazione delle dichiarazioni rese avanti all'Autorità consolare a Buenos Aires di Costantino Andrés Rekas Urrea e della sig.ra Filma Canales Sore, ex art. 512 c.p.p., in quanto entrambi deceduti come da certificati di morte depositati dal P.M. Veniva inoltre depositata dall'Ufficio del Pubblico Ministero la documentazione relativa al *recurso de amparo* e la documentazione notarile annessa attestante lo stato dei luoghi dell'abitazione dei coniugi Elizondo Ormaechea e Rekas ove Juan Maino Canales venne sequestrato il 26 maggio del 1976. La difesa di parte civile inoltre depositava un apparato fotografico relativo al luogo di tortura e detenzione Villa Grimaldi, a Via Amunategui dove era stato sequestrato sulla pubblica via il 22 maggio 1976 Andrés Costantino Rekas Urrea, articoli di stampa degli anni Ottanta che attestavano di iniziative volte a sollecitare le autorità del Cile a fornire informazioni sulla sorte di Juan Maino e foto di luoghi in cui si ricordava la figura di Juan Maino, come l'Università Tecnica del Cile dove lui studiava. Il teste Francisco Ugas inoltre depositava i 3 Tomi della cosiddetta *Informativa Rettig* prodotta dopo molti anni di lavoro e investigazione della *Commissione istituzionale cilena per la Verità e la Riconciliazione*, in cui si qualificava il caso Maino, ma anche il caso Donato Avendano come casi di *desaparición* gestiti dall'organizzazione professionale-militare DINA nelle campagne repressive svolte contro il *PCCh* e il *MAPU*. L'istruttoria relativa al caso di sequestro ed omicidio del cittadino italiano Juan Bosco Maino Canale si svolgeva in primis all'udienza del 28.05.2015 con la lettura delle dichiarazioni rese presso l'Ambasciata italiana a Santiago (del 26.12.2000) dal signor Andrés Costantino Rekas Urrea (deceduto)⁵⁵, e delle sit (del 6.07.2000 e del 4.10.2002 richiamanti anche le dichiarazioni rese al Consolato di Buenos Aires il 3.12.1999) e rese dalla madre della vittima Filma Canales Sore (deceduta) ex art. 512 c.p.p. La madre della vittima aveva riferito in indagine, richiamando anche dichiarazioni rese precedentemente (ed acquisite) che Juan Bosco Maino Canales, cittadino italiano,

⁵⁵ Del deposito di entrambi i certificati di morte si dà conto nel verbale stenotipico ud. 28.05.2015, pag. 12.

era stato sequestrato da effettivi della DIN A; tale circostanza la sig.ra Filma Canales l'aveva appresa da Andrés Rekas Urra «che era stato arrestato precedentemente dalla DIN A e che sotto tortura aveva informato i militari del luogo in cui trovare sua sorella Elizabeth Rekas Urra e il marito di questa Antonio Elizondo. La coppia Elizondo-Rekas Urra venne sequestrata nel pomeriggio del 25 maggio 1976 nella via pubblica, mentre mio figlio venne sequestrato nel loro domicilio quella notte»⁵⁶. Rekas Urra, che non aveva alcuna militanza politica, le aveva altresì riferito, dopo essere stato sequestrato, torturato e liberato dalla DIN A, che il 26 maggio 1976 la sorella e il cognato (anch'essi ad oggi *desaparecidos*) erano stati detenuti nel centro di tortura di Villa Grimaldi e che successivamente era stato catturato Juan Maino. Aveva inoltre saputo da Carlos Montes Cisternas che egli stesso nella notte tra il 31.12.1980 e il 1°.01.1981 venne sequestrato e rimase per tutto il periodo della detenzione in isolamento assoluto e torturato. Durante le sessioni di tortura gli era stato detto «se voleva rischiare la stessa sorte del suo amico Giovanni Maino»⁵⁷. La signora Canales produceva inoltre un documento, acquisito dalla Corte, datato 4.05.1981 in un procedimento relativo alla detenzione di Carlos Montes ove si faceva riferimento per la prima volta in un documento ufficiale al sequestro di Juan Maino. La signora Canales inoltre produceva il *recurso de amparo* del 2 giugno 1976 presentato presso il Tribunale di Santiago relativo al sequestro del figlio e dichiarazione giurata avanti al notaio del 30 giugno 1976 di Andrés Rekas Urra relativa ai 3 sequestri avvenuti e apparati fotografici degli interni dell'appartamento della coppia messi sottosopra, ove si trovavano ancora vari effetti personali del figlio (un orologio, degli occhiali, una rivista fotografica e dei capi di abbigliamento). Andrés Costantino Rekas Urra invece riferiva il 26.12.2000⁵⁸ che il 22 maggio 1976 era stato arrestato tra le strade Amunátegui e Alameda a Santiago, appena sceso alla fermata dell'autobus. Immobilizzato e imbavagliato era stato trasportato a Villa Grimaldi, dove sotto tortura era stato interrogato con domande sul domicilio e sulle attività di sua sorella Elizabeth Rekas Urra, il cognato Antonio Elizondo Ormaechea e Juan Bosco Maino Canales. Gli interrogatori erano durati 3 giorni nel corso dei quali era stato torturato e

⁵⁶ Udienza dibattimentale del 28.05.2015, pagg.7 e 8.

⁵⁷ Depositione di Filma Canales Sore, udienza del 28.05.2015, pag. 9.

⁵⁸ Cfr. verb. ud. cit. pag. 26.

come conseguenza di queste torture aveva subito la perdita di un testicolo. Riconobbe qui la presenza tra gli altri di Manuel Contreras Sepulveda. Il 4° giorno – 25 maggio '76 – arrestarono sua sorella e il marito e il giorno successivo Juan Maino Canales. Questi erano stati anch'essi portati a Villa Grimaldi **«dove li ho potuti vedere, poiché mi chiesero di riconoscerli»**⁵⁹. Dopo esser stato liberato e abbandonato al Cerro San Cristobal, si era recato a casa della signora Maino Canales ed avevano iniziato assieme ai legali della *Vicaria della Solidariedad* a inoltrare richieste e domande sulla sorte dei tre scomparsi. Dopo una serie di risposte negative, la sig.ra Filma Canales era riuscita ad avere un appuntamento col Ministro della Giustizia dell'epoca Miguel Schweitzer il quale li aveva rassicurati sul fatto che *«in Cile non esistevano perseguitati, né torturati, né luoghi di detenzione illegale»*⁶⁰. Veniva altresì acquisito il documento recante dichiarazioni del Rekas del 30.06.1976 e sottoscritto in fede avanti al notaio Arturo Carvajal che autenticò la firma del dichiarante. Anche da tali dichiarazioni emergeva che il 22.05.1976 dei vicini di casa di Andres Rekas gli riferirono che persone in abiti civili che si identificarono come agenti della DINA avevano cercato lui, interessandosi al suo lavoro e alle sue attività. Il giorno 23.05.1976 eran tornati nel quartiere e avevano invece chiesto agli abitanti informazioni sulla sorella Elizabeth e sul marito di lei. Il 24.05.'76 era stato sequestrato sulla pubblica via da agenti in borghese che lo avevano caricato su una FIAT 125 color grigio piombo. Senza nessun ordine d'arresto, lo condussero con una benda malferma posta sugli occhi nella zona del quartiere di Penalolén. Aveva potuto vedere da sotto la benda il percorso fatto dall'autoveicolo per via della difettosa apposizione della benda sui suoi occhi. Iniziarono così a torturarlo chiedendo informazioni sulle attività politiche della sorella prima e dolo l'11.09.'73; inoltre gli domandarono *«di una persona che descrissero come biondo, un po' grassottello che girava con una valigetta e che si recava assiduamente a casa ed anche questa persona si recava a casa nostra. La persona alla quale facevano riferimento è il signor Juan Mino Canales»*⁶¹, conosciuto da anni poiché compagno di corso del proprio cognato all'Università Tecnica del Cile ed amico della propria sorella. Lo condussero in seguito nei luoghi dove vivevano

⁵⁹ Cfr. ud. cit., pag. 25.

⁶⁰ Cfr. ud. cit., pag. 26.

⁶¹ Cfr. verb. ud. 28.05.2015, pag. 29.

e lavoravano Elizabeth ed il marito per individuarli. Costei peraltro era in stato interessante da 4 mesi⁶². Poi li catturarono e riportarono anche lui a Villa Grimaldi, dove, sulle prime riconobbe l'arrivo della sorella e del marito dal rumore particolare che l'autovettura Citroen faceva e dalla voce della sorella. Poi vi fu il giorno successivo il riconoscimento dei tre.

È inoltre emerso nel corso dell'istruttoria che mentre Juan Maino militava nelle file del MAPU, Antonio Elizondo Ormaechea ed Elizabeth Rekas Urra erano anche militanti del MIR a Santiago⁶³ e che i tre erano da tempo legati da una profonda amicizia. Anche la teste Margarita Maino Canales ricordava i fatti a partire dall'arrivo nella abitazione familiare di Andrés Rekas Urra «*molto alterato, impaurito e che si guardava continuamente intorno e fuori dalla casa*»⁶⁴. Raccontava in quell'occasione di essere stato condotto al centro di Villa Grimaldi e «*di avere visto Juan, Elizabeth ed Elizondo (...). Lui ha detto di averli visti, Juan, il cognato e la sorella a Villa Grimaldi, che tutti sapevamo che era un luogo di detenzione molto pericoloso*»⁶⁵. In quei giorni gli era stata vicino accompagnandolo anche per la città perché aveva timore per la propria incolumità («*guardava in tutte le parti, avanti, indietro, si guardava intorno*»⁶⁶). Anche la teste Gloria Torres Avila la quale in veste di avvocato era entrata a far parte a partire dal dicembre del 1973 del *Comitato di Cooperazione per la Pace* aveva conosciuto Juan Maino nel 1971 a causa della comune militanza nel MAPU. Qualificava Maino in questi termini, rispetto alle attività politiche che svolgeva: «*Juan era un membro importante del MAPU. Di fatto era colui che si occupava della sicurezza direttamente del capo che era Carlos Montes, segretario generale del MAPU*»⁶⁷ e ricostruiva il suo arresto come prodotto da precedenti arresti di altri membri dell'organizzazione. In particolare, non molto tempo prima erano stati arrestati Mario Ossandon e Fernando Ossandon. Aveva parlato dell'arresto di Mario Ossandon con la moglie di lui e con lo

⁶² La circostanza è riferita da Mariana Maino Canales, nel corso della propria deposizione, verb. cit., pag. 43 e confermata dalla teste Gloria Torres Avila nella deposizione resa nel corso della medesima udienza, pag. 64.

⁶³ Cfr., pag. 45.

⁶⁴ Cfr. verb. cit., pagg. 52-53.

⁶⁵ Cfr. verb. cit., pagg. 53 e 54.

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ Cfr. verb. ud. cit., pag. 62.

stesso Juan Maino che si era detto molto preoccupato per la tenuta dell'organizzazione. Era inoltre informato che ad Ossandon erano state legate delle cariche di esplosivo all'altezza dei genitali ed era poi stato fatto uscire per strada a Santiago per localizzare altri luoghi dove si trovavano i militanti. Inoltre in quell'occasione Juan Maino le disse che regola nel MAPU, in caso di cattura, era resistere per almeno tre giorni alle torture, in modo che gli altri membri dell'organizzazione potessero e lo stesso partito «si sarebbe ristrutturato nuovamente»⁶⁸. La teste Torres riferiva che Maino in occasione dell'ultimo incontro le aveva consegnato il denaro che costituiva il fondo economico per l'organizzazione.

Questa era stata l'ultima conversazione che avevano avuto tra loro. Figlia di un Carabiniere in congedo e di una militante del PCCh, la teste Torres confermava la militanza nel MIR di Antonio Elizondo e di essersi recata immediatamente dalla madre dell'ex fidanzato non appena seppe della sua scomparsa. Alla madre Juan aveva lasciato una lettera, la lessero, era «*tipo un testamento con le sue principali idee, opinioni*»⁶⁹. La medesima teste aveva poi incontrato Andres Rekas Urra, il quale le aveva raccontato del proprio sequestro, della reclusione a Villa Grimaldi, delle torture subite e di aver dapprima riconosciuto l'arrivo della sorella dal rumore del furgone Citroen e poi «*di aver visto Antonio Elizondo, Elizabeth e Juan a Villa Grimaldi*»⁷⁰. Lavorando alla *Vicaria della Solidariedad* in quegli anni aveva avuto accesso a numerosi documenti e informazioni. Tra di esse i ruoli dei vari dirigenti della DINa. Tra di essi il vertice della catena di comando nel maggio del 1976 era incarnato da Manuel Contreras, poi da Espinoza Bravo e, infine da Moren Brito⁷¹.

Ulteriore teste sentito all'udienza del 28.05.2015 è stato il cugino di Juan Bosco Maino Canales, **Pablo Adriazola Maino**; egli riferiva alla Corte di aver lavorato nel 1976 con il cugino presso *Publicities*, un'agenzia di pubblicità ubicata nel quartiere di Providencia a Santiago⁷². Il giorno prima della propria scomparsa, Juan Maino era arrivato da lui in ufficio, provenendo da una città a sud di Santiago e gli aveva detto che la CNI (*recte* la DINa) «*in quel momento stava cercando di*

⁶⁸ Cfr. verb. cit., pag. 63.

⁶⁹ Cfr. verb. cit., pag. 65.

⁷⁰ Cfr. verb. cit., pag. 70.

⁷¹ Cfr. pag. 74 ud. cit.

⁷² Deposizione di Pablo Adriazola Maino 28.05.2015, pag. 80 e segg.

prendere la direzione del MAPU con lo scopo di prendere i dirigenti degli altri partiti politici maggiori, perché questi partiti piccoli non avevano rappresentanza all'estero, però avevano buoni contatti coi partiti interni che erano il socialista e il comunista e la democrazia cristiana⁷³. Gli aveva inoltre confidato che quello stesso giorno «doveva incontrarsi con Carlos Montes alla Stazione Centrale di Santiago circa alle 10.00 del mattino»⁷⁴. Con lui c'erano tale Pia Castelli (militante del MAPU e oggi membro del Partito Per la Democrazia) e tale 'Erika'. Oggetto dell'incontro era la consegna di una valigetta con dei documenti relativi al MAPU. Adriazola Maino riferiva infine che nel periodo di aprile/maggio del 1976 erano stati arrestati membri del Partito Socialista e che in precedenza erano state arrestate anche tre persone del MAPU e che proprio per questo Juan Maino aveva lasciato per alcuni giorni Santiago. Tre giorni dopo l'arresto (il 29.05.1976) giunse presso il suo ufficio Andrés Rekas Urria chiedendo «informazioni su quel che si stesse facendo» e dicendo che «lui aveva visto sua sorella, il cognato e Juan Maino a Villa Grimaldi»⁷⁵. Pablo Adriazola sospettò dell'atteggiamento di Rekas e pensò che potesse essere sotto vigilanza mentre gli chiedeva queste cose perché «voleva sapere anche di altre persone che potevano essere relazionate con Juan»⁷⁶; notava inoltre degli inspiegabili movimenti di ambulanze di colore celeste con la dicitura 'Santa Lucia' davanti al suo negozio e aveva saputo in quel periodo che questi autoveicoli venivano utilizzati dalla DINA per svolgere operazioni sotto copertura. Inoltre, il teste Carlos Montes Cisternas nel corso della propria deposizione confermava di essere stato nel 1976 il Segretario del MAPU in clandestinità e che tale organizzazione politica filoallendista, dopo il colpo di stato dell'11.09.1973 era stata duramente colpita dalla dittatura. A livello organizzativo specificava che Juan Maino era responsabile della sua sicurezza ed aveva l'incarico di creare una rete di appoggio consistente nel garantire «trasferimenti, sopravvivenza, dove si dorme e alimentazione»⁷⁷ ed aveva quindi costituito una rete composta più o meno di 25 persone. Il modello organizzativo che si erano dati era quello della compartimentazione, ovvero

⁷³ Cfr. ud. cit., apg. 81.

⁷⁴ Cfr. ud. cit., pag. 85.

⁷⁵ Cfr. pag. 83 sten. cit.

⁷⁶ Cfr. pag. 84.

⁷⁷ Cfr. verbale ud. 29.05.2015 deposizione del teste Carlos Montes Cisternas, pag. 13.

come ha spiegato Montes: «io lavoravo con lui e non avevo relazioni con altri se non attraverso Maino Canales»⁷⁸. Inoltre, su precisazione, il teste riferiva che Maino «organizzava. Noi avevamo contatti anche con dirigenti del Partito Comunista, di altri partiti, del MIR, lui si occupava di organizzare queste riunioni»⁷⁹. Circa gli anni 1975-1976 e circa le attività che la la DINA svolgeva e pianificava per reprimere i partiti politici banditi dal regime il teste riferiva che tali apparati repressivi, ogni anno, «facevano un elenco delle organizzazioni pericolose» e che il MAPU «aveva avuto accesso all'informativa dell'anno 1975. In quella informativa la cosa più pericolosa era la Chiesa cattolica, 7 la Chiesa Cattolica, 6 alla Democrazia Cristiana, 5 al Partito Comunista, 4 al MAPU e lì è sorto il problema. Il MIR e il Partito Socialista avevano come voto 1 e 2 per cui erano considerati già smantellati»⁸⁰. Il MAPU fu dunque – secondo il racconto del teste Montes - «oggetto di una persecuzione molto grande nell'anno 1976»⁸¹. Vi erano quindi stati numerosi arresti di militanti a Valparaiso e a Santiago («alcuni dirigenti regionali, almeno sei»⁸²). Uno dei primo arrestati in epoca precedente a Juan Maino Canales fu Fernando Ossandon Correa. Nell'ambito di questi interrogatori di persone arrestate dell'organizzazione erano emersi i nomi di Carlos Montes e di Juan Maino Canales. In particolare avevano arrestato un dirigente del MAPU nella città di Osorno e costui, dopo essere stato legato a delle cariche esplosive, aveva fatto i nomi degli altri⁸³. Secondo Carlos Montes, Juan Maino capì che l'avrebbero arrestato, poiché 3-4 mesi dopo, nell'agosto-settembre del '76 venne ritrovato appiccicato sotto al tavolo dell'appartamento in cui si trovava un biglietto indirizzato a Montes e che gli fu recapitato. Fuggito in seguito in Messico con la famiglia, Carlos Montes era stato fermato a Panama e condotto in un reggimento militare: in questa occasione gli fu detto «Non continuare a fare delle azioni su Juan Maino»⁸⁴. Il teste individuava infine in Contreras ed Espinoza i vertici della DINA in Cile in quell'anno da cui

⁷⁸ Cfr. verb. cit., pag. 14 e pag. 15.

⁷⁹ Si veda pagina 33 verb. sten.

⁸⁰ Cfr. pagg. 15 e inizio pag. 16 verb. cit.

⁸¹ Cfr. sempre pag. 16.

⁸² Cfr. pag. 17.

⁸³ L'episodio era stato riferito anche da Juan Maino Canales a Gloria Torres in occasione dell'ultimo incontro ed è raccontato da Carlos Montes Cisternas a pagina 17 della sua deposizione del 29,05.2015.

⁸⁴ Cfr., pag. 27.

partivano i programmi repressivi e gli ordini per le operazioni⁸⁵ e che la *Commissione Nazionale per la Verità e la Riconciliazione* aveva inserito il caso-Maino nel novero delle sparizioni attuate dalla DINA nel '76. Anche il responsabile del Programma del Ministero dell'Interno cileno per i casi di *desaparicion Francisco Ugas Tapia* confermava quest'ultima circostanza, descrivendo i contenuti e i risultati ricostruttivi della *Commissione* cilena con riferimento alla DINA⁸⁶. Infine il teste Fernando Ossandon Correa, confermava i contenuti riferiti dalla deposizione di Carlos Montes e di Gloria Torres Avila, ove raccontava del proprio sequestro avvenuto da parte di agenti qualificatisi della DINA⁸⁷ l'11.04.1976 e delle torture subite sulla «graticola elettrica» nel periodo precedente la cattura e la sparizione di Juan Bosco Maino Canales⁸⁸. Riferiva inoltre che mentre si trovava bendato, colui che si faceva chiamare "Il Capitano" «voleva dimostrare che avevano già eliminato il MIR e quello che volevano dimostrare che stavano facendo adesso è che volevano fare era eliminare il Partito Comunista. Prima il MIR, doveva smantellare il MAPU e dopo il Partito Comunista»⁸⁹. Gli fece così togliere la benda dagli occhi perché vedesse chi era. Si trattava di *Ricardo Lawrence*. Tra *Villa Grimaldi* e il centro detentivo *Venezia* gli agenti comunicavano con i walkie talkie.

Agenti della DINA inoltre nel periodo detentivo a *Villa Grimaldi* e al *quartel Venecia* gli fecero notare che «c'avevano una lista, un organigramma, ovviamente con tutte le persone da sequestrare. Precisamente in quel periodo ci facevano sapere che lo stile della nostra organizzazione, il tipo della nostra organizzazione era diversa da quella del Partito Comunista, che il sistema delle congiunzioni che avevamo creato noi era meno sofisticato di quello che aveva organizzato il PCCh»⁹⁰. Ossandon, responsabile dell'organizzazione, confermava altresì che Juan Maino era il suo collegamento con Carlos Montes, che gli agenti della DINA mentre lo interrogavano insistevano a voler sapere dei rapporti Maino-Montes⁹¹ e che durante la propria

⁸⁵ Cfr. pag. 40 deposizione testimoniale.

⁸⁶ Cfr. pag. 43 della stenotipia, medesima udienza.

⁸⁷ Cfr. sten. cit., pag. 79.

⁸⁸ Teste F. Ossandon Correa, ud. 29.05.2015, pag. 75 e segg.

⁸⁹ Cfr. pag. 78 sten.

⁹⁰ Pag. 84 sten. cit.

⁹¹ Cfr. pag. 87.

detenzione vide l'ex deputato del PCCh Bernardo Araya e la moglie trattati tutti e due «*come dei pacchi*», che «*stavano facendo sciopero della fame*»⁹². Riconobbe poi come persone presenti nel centro di Villa Grimaldi Moren Brito e Krasnoff Marchenko. Quest'ultimo peraltro era andato a trovarlo nel giugno 1976 a casa varie volte dopo la sua liberazione chiedendo «*E tu conosci Juan Maino?*»⁹³. Con riguardo al caso del sequestro aggravato e dell'omicidio aggravato del cittadino italiano Jaime Patricio Donato Avendano, venivano sentiti all'udienza del 14.05.2015 i testi Nelson Esteban Donato Guzman, Lorena Pizarro Sierra, e Hugo Pavel Lazo.

Nelson Donato riferiva alla Corte del ruolo avuto dal proprio padre all'interno del gruppo dirigente del PCCh e come *Presidente della Federazione dei Lavoratori Elettricisti (CILECTRA)*⁹⁴ e di come Jaime Patricio Donato Avendano visse in clandestinità da tempo. Spiegava che per poterlo vedere, lui passava in giorni concordati in luoghi particolari e i familiari potevano solo “vederlo passare” senza potersi fermare a parlare con lui. Nel maggio del 1976 un altro membro del PCCh passò presso casa loro e riferì degli arresti e di quello di «*un membro del Comitato Centrale*»⁹⁵. Seppe poi dalla madre, dal padrone dell'appartamento di calle Conferencia⁹⁶, il signor Becerra Barrera, e da altri membri del Vicariato di Santiago che aiutavano le famiglie. Apprese poi che in molti erano stati arrestati a calle Conferencia a Santiago da parte di uomini della DINA, con la tecnica della *ratonera* (letteralmente *topaia*, che veniva spiegata in questi termini: «*quando la DINA ha preso questa casa, non li ha fatti uscire, erano tutti prigionieri, perché dovevano arrivare altri compagni (...)* Era normale, all'esterno tutto sembrava all'apparenza normale, ma all'interno la polizia, insieme agli abitanti e ai primi prigionieri aspettavano i seguenti, i successivi prigionieri»⁹⁷ e che tra i catturati c'erano Uldarico Donaire, Elisa Escobar e Zamorano Donoso. Lo stesso teste, militante a propria volta del PCCh, verrà inoltre catturato nel 1978 e sottoposto a tortura dalla CNI (ex DINA), rilevando che a partire da quell'anno l'arresto da parte dell'Intelligence di Pinochet

⁹² Cfr. verb. sten., pag. 83.

⁹³ Il punto è a pag. 89 verb. cit.

⁹⁴ Esame del teste N. Donato, ud. 14.05.2015, pag. 19 e segg.

⁹⁵ Verb. cit., ud. 14.05.2015, pag. 22.

⁹⁶ Il riferimento è a pag. 25 verb. cit.

⁹⁷ Cfr. pag. 24.

«non era più massiva, ma selettiva»⁹⁸. Gli effetti della cattura e *desaparición* del padre aveva creato nella famiglia Donato un danno e una condizione di “tortura permanente” (“problemi emozionali, emotivi, molto gravi. Fino al giorno d’oggi, tuttora, oggi, non possiamo riunire la famiglia”)⁹⁹. La dinamica dell’operazione *Calle Conferencia* veniva descritta altresì dal teste Becerra Barrera delle parti civili assistite dagli avvocati Angelelli, Lucisano e Mejia Fritsch e Salerni sulla cui produzione, per impossibilità assoluta a comparire, le difese si riservavano all’udienza del 14.05.2015¹⁰⁰ e che veniva depositato all’udienza del 7.10.2016. La teste Lorena Pizarro Sierra, moglie di Nelson Donato e presidente dell’Associazione Familiari delle Vittime dei *Detenuti Desaparecidos* fondata legalmente nel 1975, spiegava alla Corte quali erano le prassi seguite, anche con l’appoggio dei legali della Vicaria per cercare di avere informazioni sulla sorte degli scomparsi¹⁰¹. Circa il caso-Donato, asseriva che in Cile esiste un’indagine non ancora sfociata in un dibattimento in cui risultavano indagati Manuel Contreras, Pedro Espinoza Bravo e Moren Brito¹⁰², ma che nessuno di costoro aveva collaborato con la magistratura cilena, poiché tra di essi si difendevano con un «patto di silenzio». Circa la repressione dell’anno 1976 raccontava la ricostruzione dei fatti occorsi a Calle Conferencia come appresi da Becerra Barrera, proprietario dell’immobile, e ricostruiti nelle procedure di *habeas corpus* che lui stesso aveva seguito per tutti¹⁰³, oltre che del fatto che la DINA in quell’anno aveva fatto irruzione in 32 case di membri del PCCh e ne aveva dato pubblicamente notizia. Circa gli esiti delle procedure, dava conto del fatto che il Governo di Pinochet aveva risposto falsificando la realtà che il gruppo di desaparecidos del PCCh erano usciti dal Paese¹⁰⁴ e che, due anni dopo il sequestro di Jaime Donato Avendano, la sua famiglia era riuscita ad ottenere l’elenco dei nominativi degli agenti responsabili delle operazioni nel 1976 dalla 10^a Corte di Appello di Santiago. In base alla documentazione consultata, il teste Hugo Paves Lazo, spiegava dunque alla Corte cos’era la *Brigata di Intelligence Metropolitana*

⁹⁸ Cfr. pag. 28 sten. cit.

⁹⁹ Cfr. sent. cit., pag. 30.

¹⁰⁰ Riserva di produzione del verbale, pag. 34 sten. 14.05.2015.

¹⁰¹ Cfr. sten. cit., pag. 50.

¹⁰² Depositione Lorena Pizarro Sierra, pag. 52.

¹⁰³ Cfr. ud. 14.05.2015, pag. 129.

¹⁰⁴ Cfr. ud. 14.05.2015, pag. 130.

(BIM) che aveva un vertice e delle articolazioni, con *nomi indigeni* o di *animali*¹⁰⁵. Inoltre, tra i membri della DINA operativi a Villa Grimaldi vi erano Osvaldo Pincetti, soprannominato *El Brujo* (lo stregone) che praticava l'ipnosi sui detenuti, Miguel Krasnoff, detto *Capitan Miguel*, che aveva già incontrato dentro lo Stadio Chile, all'indomani del colpo di Stato, e con cui era stato chiamato in anni recenti a dei confronti in processi, Ricardo Lawrence, detto *El Cachete*, Moren Brito, comandante del gruppo *Caupolican* nel '76, detto *Ronco* o *Coronta*, German Barriga Munoz, Fernando Laurentani, detto *El tenente Pablo*, Rolf Wenderoth, e Gerardo Godoy, detto *El Cachete Chico*¹⁰⁶. Il teste infine depositava alla Corte documentazione relativa a Manuel Contreras, Pedro Espinoza Bravo e Marcelo Moren Brito¹⁰⁷. Circa le azioni seguite dalla DINA nei confronti del Partito Comunista del Cile, anche la relazione finale della Commissione *Rettig* ne dava conto in modo analitico segnalando sequestri, detenzioni clandestine, torture, violazioni gravi di diritti umani e sparizioni. Considerando solo il biennio 1974-1976 i crimini di lesa umanità iniziati con arresti illegali e clandestini venivano individuati nei giorni 10.07.1974, 13.08.1974, 15.08.1974, 21.08.1974, 22.08.1974, 23.08.1974, 24.08.1974, 28.08.1974, 4.10.1974 (caso Silberman), 20.11.1975, 11.12.1975, 11.12.1975, 12.12.1975, 29.12.1975, 2.04.1976, 29.04.1976, 30.04.1976/7.05.1976 (operazione *Calle Conferencia*)¹⁰⁸, 9.05.1976, 10.05.1976, 12.05.1976, 13.05.1976, 19.05.1976, 15.07.1976, 21.07.1976, 23, 27 e 28.07.1976, 4, 5, 9, 10, 11 e 13, 16 e 18.08.1976, 29.11.1976, 13.12.1976, 15.12.1976, 18 e 20.12.1976. Con riferimento all'episodio di *Calle Conferencia* l'*Informe Rettig*. Ad inizio maggio 1976 furono catturati Mario Jaime Zamorano Donoso, Onofre Jorge Munoz Poutays, Ulderico Donaire Cortez e Jaime Patricio Donato Avendano, tutti membri del Comitato Centrale del PCCh ed Elisa Del Carmen Escobar Cepeda, dirigente di tale partito e collegamento di Mario Zamorano, in una "ratonera" messa in piedi da agenti della DINA all'interno dell'immobile a Calle Conferencia n. 1587. Secondo quanto dichiarato nella relativa indagine da Juan Becerra Barrera, proprietario di tale immobile, nella

¹⁰⁵ Il riferimento è a pag. 132.

¹⁰⁶ Cfr. pagg. 135-138 sten. cit.

¹⁰⁷ Cfr. pag. 143 sten. cit.

¹⁰⁸ Relazione finale Commissione per la Verità e Riconciliazione (Informe Rettig), acquisita agli atti, Tomo II, pagg.818-820.

mattina del 30 aprile 1976 giunsero presso il suo domicilio degli uomini in abiti civili che lo informarono che sua cognata, Maria Teresa Guajardo, aveva avuto un incidente e avevano bisogno di accompagnarlo per riconoscere il cadavere. Juan Becerra salì nell'auto di queste persone e qualche istante dopo, fu ammanettato, bendato e condotto in un luogo che poi identificò in Villa Grimaldi. In tale luogo si accorse che era detenuta, dal giorno prima, sua cognata Maria Teresa Guajardo, essendo entrambi torturati e interrogati circa le attività e la destinazione di Mario Zamorano, vecchio amico di Juan Becerra. Sotto tortura, quest'ultimo ammise tale amicizia e che a casa sua avrebbe avuto corso una riunione a cui lui avrebbe partecipato tra il 4 e il 5 maggio di quell'anno. Poi tanto Juan Becerra quanto Maria Guajardo furono riportati nell'immobile di calle Conferencia assieme alla moglie di Juan Becerra, Maria Angélica Gutierrez e una cugina di questa, Eliana Vidal, che avevano catturato. Insieme alle persone precedentemente nominate, sono rimaste, anche, nell'abitazione di Calle Conferencia due figlie dei coniugi Becerra-Gutiérrez una cugina di Juan Becerra, Lastenia Palacios, e cinque agenti armati della DINa i quali proibirono loro di uscire da lì e ordinarono loro di simulare una vita normale. Il 4 maggio 1976, intorno alle 19:30, arrivò all'immobile Mario Zamorano, il quale è stato subito catturato, ed è rimasto ferito da arma da fuoco in una gamba come conseguenza dell'operazione. Poco tempo dopo, entrò Onofre Muñoz, il quale è stato anche catturato. Entrambi sono stati portati via da quel luogo verso una destinazione sconosciuta. Il 5 maggio 1976 sono arrivati separatamente all'abitazione Uldarico Donaire e Jaime Donato, entrambi sono stati catturati e successivamente trasferiti, verso una destinazione sconosciuta. Il giorno dopo, 6 maggio, è arrivata a questa abitazione Elisa Escobar, la quale fu anche catturata e trasferita, circa mezz'ora dopo, verso una destinazione sconosciuta. Gli agenti sono rimasti nell'immobile di Calle Conferencia fino il 7 maggio, e prima di abbandonare il luogo, è arrivato in quel luogo un medico che esaminò gli abitanti della casa. Parallelamente e durante quegli stessi giorni, l'abitazione della madre di Juan Becerra, Mercedes Barrera Pérez, fu occupata da un gruppo di civili armati, i quali trattennero in ostaggio gli abitanti della casa. Fino a quel luogo è arrivato l'allora vescovo ausiliare di Santiago, Monsignor Enrique Alvear Urrutia, verificando la situazione sopra descritta, ed essendo egli stesso "trattenuto" durante alcune ore da questi agenti, i quali si identificarono mostrandogli le loro tessere identificative. Il Ministero dell'Interno negoziò la

detenzione delle vittime. Tuttavia, in una nota verbale, il Governo del Cile informò le Nazioni Unite che Mario Zambrano e Onofre Muñoz avevano abbandonato il territorio nazionale con destinazione Argentina in data 13 maggio 1976, il che fu smentito da parte delle autorità argentine. Da un'altra parte, secondo quanto informato da Dinacos in alcune dichiarazioni pubbliche emesse il 14 e il 17 luglio 1976, durante il mese di maggio di quell'anno era stato rilevato, da organismi di sicurezza, il funzionamento di diverse "case cassetta" del PCCh, in cui erano stati detenuti diversi membri dello stesso. Inoltre, la rivista "Qué pasa", nell'edizione del 12 agosto 1976, aveva pubblicato un articolo intitolato "*Dal MIR al PC*", in cui aveva informato della detenzione di vari membri di quest'ultimo partito, fra gli altri, José Weibel, fatto trascorso a marzo di quell'anno; ad aprile Bernardo Araya; a maggio Miguel Morales, Uldarico Donaire e Víctor Díaz. Tutte le persone menzionate si trovano attualmente scomparse. Con rispetto a tutte queste persone e in riferimento ai dati esposti, la *Commissione Rettig* giunse alla convinzione che queste erano vittime di scomparsa forzata commessa da agenti dello Stato, in violazione dei loro diritti umani. La repressione contro il PCCh continuava anche nel mese di luglio del 1976. Il 7 luglio 1976 fu infatti catturato a Santiago Fernando Antonio Lara Rojas, dirigente regionale del PCCh. Mesi prima, agenti della sicurezza avevano organizzato una "ratonera" (topaia) nell'abitazione che la vittima condivideva con le sue sorelle nella città di Talca, senza che fossero riusciti a catturarlo in quell'occasione. Nel processo che ebbe luogo a causa della detenzione di Fernando Lara, il tribunale notificò Investigazioni affinché presentasse la scheda politica, potendo verificare che la sua cattura era stata ordinata nel 1975 dalla DINA di Colchagua. Anche per questo caso la Commissione fu convinta che la sua scomparsa era stata opera di agenti dello Stato, che violarono in questo modo i suoi diritti umani. Il 9 maggio del 1976, Lenin Adán Diaz Silva, militante del PCCh ed ex membro della sua Commissione Tecnica, prese contatto con Elisa Escobar Cepeda, che era già stata catturata da agenti della DINA nell'operazione di Calle Conferencia. Lenin Díaz scomparve dal centro della DINA di Villa Grimaldi, dove fu visto da testimoni per l'ultima volta. La Commissione arrivò ad avere la convinzione che anche Lenin Díaz fu vittima di scomparsa forzata da agenti dello Stato in violazione ai suoi diritti umani. Il 10 maggio 1976, è stato catturato nel tragitto compreso fra l'abitazione della madre e l'Istituto di

Sostegno alla Pesca, Marcelo Renán Concha Bascunan, ex funzionario del Servizio di Agricoltura e Allevamento (SAG) e della CORFO, anch'egli militante del PCCh. Si persero sue tracce a fine aprile 1977, da Villa Grimaldi. La Commissione è convinta che la sua scomparsa fu opera da agenti dello Stato, che violarono in questo modo i suoi diritti umani. Di tutto ciò dava conferma anche il rappresentante del Ministero dell'Interno cileno Francisco Ugas Tapia nella propria deposizione del 29.05.2015¹⁰⁹.

Che vi fosse dunque un'azione repressiva articolata della DINA nel 1976 volta a colpire la Direzione del PCCh, i suoi membri più influenti e altri partiti clandestini come il Partito Socialista, il MAPU e il MIR, lo confermava anche il teste Carlos Montes, Segretario del MAPU, il quale riferiva di essersi riunito in clandestinità con due dirigenti del Partito Comunista, Jorge Insunza e Fernando Ortiz, per organizzarsi contro la dittatura, *«per poterci opporre alla dittatura, un fronte ampio»*¹¹⁰. La teste Lorena Pizarro Sierra, presidente *dell'Associazione Familiari dei Detenuti Desaparecidos*, che aveva avuto accesso agli archivi della Vicaria della Solidariedad e della Commissione Rettig riferiva a dibattimento che la DINA, istituita nel 1973 aveva come obiettivo quello di eliminare i partiti politici che avevano sostenuto il Governo Allende e la *sovversione*. Alla guida vi era il generale Manuel Contreras¹¹¹, mentre *«in capo alla dirigenza Manuel Contreras, Moren Brito Pedro Espinoza e altri, durante il 1976 si sono dedicati allo sterminio del Partito Comunista, particolarmente proprio con Calle Conferencia»*¹¹². Sparirono due Direzioni del Partito Comunista cileno, una nel maggio del 1976 e l'altra a dicembre del 1976. In quest'ultima vi era anche il padre della teste, Waldo Pizarro, *desaparecido* anch'egli.

La DINA per giungere a questo risultato aveva adottato come strategia quella di infiltrare l'organizzazione giovanile comunista nell'anno 1975 e fu un'agente della DINA (ex PCCh) Miguel Estay Reyno, detto "El Fanta" che strutturò *«insieme alla DINA, in capo con Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito ed Espinoza un organigramma dove si nomina la struttura paritaria con i militanti. Tra maggio e dicembre questa squadra repressiva sequestra un numero infinito di militanti del Partito Comunista. Pochissimi sono sopravvissuti. La maggioranza sono stati*

¹⁰⁹ Cfr. pag. 66 verbale stenotipico ud. 29.05.2015.

¹¹⁰ Cfr. deposizione Carlos Montes, pag. 37.

¹¹¹ Cfr., pag. 55.

¹¹² Cfr., pag. 58.

ammazzati, assassinati. E fino ad oggi sono detenuti, arrestati, spariti.»¹¹³. La teste con riferimento ai centri di tortura, citava Villa Grimaldi e Simon Bolivar a Santiago, facendo un resoconto delle atrocità e delle brutalità che in questi luoghi si erano compiute, le quali – aggiungeva la teste - «*ci fanno ricordare i crimini dei nazisti*». La repressione in Cile era continuata verso il PCCh anche negli anni Ottanta e Lorenza Pizarro Sierra riferiva il caso del professor Manuel Guerrero, Esteban Nattino e José Parada che furono sequestrati e fatti trovare decapitati. Parada, Sociologo della Vicaria di Santiago e Guerrero in quel tempo stavano cercando di ricostruire un organigramma della DINA dopo la repressione subita dal Partito Comunista¹¹⁴.

5.4 *Le risultanze dibattimentali circa le prove di responsabilità dell'imputato Pedro Octavio Espinoza Bravo nei casi dei sequestri e degli omicidi dei cittadini italiani Jaime Donato Avendano e Juan Bosco Maino Canales, pretermesse dalla Corte di primo grado.*

L'istruttoria dibattimentale di primo grado ha fatto emergere sul piano probatorio che all'interno della struttura della DINA, a partire dal marzo del 1976, l'imputato Pedro Octavio Espinoza Bravo aveva ricoperto l'incarico di *Direttore delle Operazioni nel Dipartimento di Intelligence Interna*; ciò fino all'agosto del 1977¹¹⁵. Lo stesso imputato Espinoza Bravo, assistito dal proprio difensore di fiducia come risulta alle pagine 2149 e seguenti¹¹⁶ della sentenza citata in nota, passata in giudicato, acquisita ex art. 238 bis c.p.p. e valutabile in base agli altri elementi di prova di cui agli artt. 187 e 192 comma 3° c.p.p., dichiarava – con riferimento alle funzioni da lui ricoperte nel tempo all'interno della DINA - che alla fine del mese di maggio del 1974 era stato chiamato dal Generale Pinochet, che gli manifestò che il Colonnello Contreras aveva necessità di parlargli e nell'occasione gli chiedeva di organizzare la *Scuola di Intelligence* all'interno dei ranghi militari della DINA. Durante la prima settimana di giugno 1974 aveva compiuto questo incarico per poi, a partire dal mese di ottobre del 1974, assumere nel *Quartier Generale* della DINA l'incarico di *Subdirettore dell'Intelligence Interna*. Espinoza aggiungeva che, a partire dalla terza settimana di

¹¹³ Cfr. sten. cit., pag. 59.

¹¹⁴ Cfr. sten. cit., pag. 68-69.

¹¹⁵ Cfr. Sentenza di primo grado Tribunale di Prima Istanza dell'8 aprile 2009, causa con numero di ruolo **3.765-JF** - caso *Riffo Ramos* – confermata nei due gradi successivi, pag. 22.

¹¹⁶ Cfr. pag. 59 trad. in atti.

novembre del 1974, ancora per ordine del *Direttore della DINA* Manuel Contreras Sepulveda, divenne Comandante all'interno del centro denominato *Terranova* o *Villa Grimaldi*, mantenendo nel contempo gli incarichi già in essere di *Direttore della Scuola di Intelligence* e di *Subdirettore del Dipartimento di Intelligence Interna* della DINA. Fra il 2 e il 13 gennaio 1975 Espinoza viaggiò all'estero, per poi andare in ferie fino al 15 febbraio 1975. In quest'ultima data passò le consegne del comando interno (*Plana mayor*) di Villa Grimaldi a Marcelo Moren Brito "per prestare servizio diplomatico all'estero, tornando ai suoi lavori nella DINA a marzo del 1976 in veste di Direttore delle Operazioni nel Dipartimento di Intelligence Interna". La linea di difesa seguita in punto di fatto dall'imputato e dal suo difensore nel processo considerato che riguardò il caso del *desaparecidos* del MIR Sergio Alejandro Riffo Ramos collocato nel novembre del 1974 si incentrò: a) sul fatto che Espinoza Bravo non poteva aver conoscenza di tutto quello che accadeva nel centro di Villa Grimaldi, dato che era contemporaneamente in servizio nello Stato Maggiore della DINA ubicato a Santiago in Via Belgrado 11 in quanto Vicedirettore dell'Intelligence Interna¹¹⁷; b) sulla circostanza che aveva dovuto obbedire ad un ordine superiore all'interno di una catena di comando militare. Il provvedimento sul caso-Riffo passato in giudicato, rappresentava all'interno del dato motivazionale (confermato in grado di appello e avanti la Suprema Corte) che Pedro Octavio Espinoza Bravo era diventato dal marzo del 1976 Direttore delle Operazioni all'interno del Quartier Generale della DINA a Santiago. *In primis* a base di questo fatto sotto il profilo temporale, il provvedimento in questione basava il curriculum militare di Pedro Octavio Espinoza Bravo che segnalava l'assegnazione dello stesso militare a compiti extraistituzionali (rispetto all'Esercito) presso la DINA¹¹⁸. Oltre al dato documentale e al dichiarato dello stesso Espinoza Bravo¹¹⁹ («*Segnala che, a partire dal 15 febbraio 1975, smise d'appartenere alla DINA per prestare servizio diplomatico all'estero, tornando ai suoi lavori nella DINA a marzo 1976 in veste di Direttore delle Operazioni nel Dipartimento d'Intelligence Interna, fino ad agosto 1977 quando fu ricoverato nell'ospedale Militare fino alla fine settembre 1977 e rimanendo a riposo fino*

¹¹⁷ *Ibidem*, trad. cit., pagg. 23, 59.

¹¹⁸ Cfr. sentenza cit., pag. 29 traduzione.

¹¹⁹ Cfr. pagg. 22 e 23 cit.

a ottobre 1977 e al tornare alle sue funzioni non si reintegrò alla DINA, perché rimase a disposizione della Direzione del personale dell'Esercito»¹²⁰), li imputato e assistito nel contraddittorio dal proprio difensore, come risulta dalla lettura delle sentenze prodotte, confermavano la circostanza vari dai dichiarativi vagliati dal giudice cileno. Luz Arce Sandoval, ex militante del MIR torturata e divenuta collaboratrice della DINA segnalava che Pedro Espinoza aveva lasciato il comando della *plana mayor* interna a Villa Grimaldi a marzo 1975 che aveva comandato a partire dal novembre 1974 (governando le attività della BIM), ritornando in Cile **alla fine di quell'anno (1975), per esser destinato al Quartier Generale dove divenne Direttore del Dipartimento delle Operazioni**¹²¹.

In epoca precedente inoltre la carriera di Pedro Octavio Espinoza Bravo era stata caratterizzata dalle seguenti tappe:

- dal mese di giugno 1974 a ottobre 1974 gli fu assegnato il compito di organizzare la Scuola d'Intelligence Nazionale della DINA;
- nel mese di ottobre 1974 per ordine del Generale Manuel Contreras aveva assunto all'interno della DINA l'incarico di Subdirettore dell'Intelligence Interna nel Quartier Generale;
- a metà novembre del 1974 fu assegnato a gestire il *Centro Terranova* (Villa Grimaldi) ricevendo le consegne dal Tenente Colonnello César Manríquez Bravo, e permanendo nell'incarico di Subdirettore del Dipartimento di Intelligence Interna;
- dopo essere stato fuori dal Cile dal 2 al 13.01.1975 passando le consegne della *plana mayor* di Villa Grimaldi a Marcelo Moren Brito, venne distaccato come militare dal febbraio 1975 presso l'Ambasciata del Cile in Brasile fino al febbraio 1976;
- ritornò nei ranghi della DINA **a partire dal marzo del 1976 in veste di Direttore delle Operazioni nel Dipartimento di Intelligence Interna fino all'agosto del 1977**¹²².

¹²⁰ Sent. cit., pag. 22.

¹²¹ Cfr. sentenza caso-Riffo Ramos, pag. 20 trad. prof. Francisca Paz Lucia Rojas (prodotta all'ud. del 6.10.2016).

¹²² Cfr. pag. 22 sent. cit.

- Da agosto ad ottobre del 1977 fu ricoverato in ospedale militare e in seguito anche a seguito della trasformazione della DINa in CNI non ne fece più parte.

Circa la prova che Espinoza Bravo avesse svolto l'incarico di vertice interno a *Villa Grimaldi* (contemporaneamente al suo inserimento nel *Quartier Generale della DINa*) da metà novembre 1974 a fine febbraio del 1975 e avesse saputo dall'interno quali fossero metodi e organizzazione dei centri (o *unità*), il processo ha acquisito numerose fonti di prova:

-Il **c.t. prof. Gennaro Carotenuto**, sentito all'udienza del **28.01.2016** riferiva che in base agli studi da lui fatti, anche sulla base di documenti e sentenze, aveva conoscenza del fatto che Espinoza Bravo aveva un compito sovraordinato, nell'organizzazione militare ma che sovrintendeva e gestiva l'organizzazione e le attività che si compivano nel centro denominato *Villa Grimaldi* e in numerosi *altri centri*¹²³.

- All'interno delle sentenze relative al caso Riffo Ramos si riteneva giudizialmente comprovata la funzione interna ricoperta a Villa Grimaldi di Espinoza Bravo tra novembre '74 e febbraio '75 dalle concordi testimonianze di Hector Hernàn Gonzales Osorio, Alejandra Merino Vega («*il capo massimo del centro era Pedro Espinoza Bravo soprannominato "Rodrigo" e sotto di lui c'erano altri ufficiali dell'Esercito della compagnia comando. Inoltre Espinoza era a capo delle brigate, essendo una di quelle, la "Caupolicán", quella che aveva come missione la repressione del MIR*» e ricordando inoltre che prestavano servizio nella detta brigata Marcelo Moren Brito, Francisco Ferrer Lima, Krassnoff, Ricardo Lawrence e Keko Yévenes¹²⁴), lo stesso Ricardo Víctor Lawrence Mires, capo del gruppo "Aguila" («che ha riconosciuto di aver avuto sopra di sé Moren Brito, Manríquez, Benderon [recte Wenderoth] e sopra questi c'era Pedro Espinoza che dava ordini in forma verbale» e che ricordava «di avere partecipato a circa quindici detenzioni e i detenuti erano trasferiti a Villa Grimaldi. Esercitava le sue funzioni a Villa Grimaldi e nel Quartier Generale della DINa», l'impiegata Rosa Humilde Ramos Fernández, che lavorò alle dipendenze di Marcelo Moren Brito e poi di Lawrence Mires («fu destinata a Villa Grimaldi sotto gli ordini di Marcelo Moren e il capo del centro era César Manríquez, che fu rimpiazzato da Pedro Espinoza (...)

¹²³ Cfr. ud. cit., pag. 73.

¹²⁴ Cfr. pag. 25 sent. cit.

ricordando che le persone catturate nell'ambito delle operazioni venivano portate a Villa Grimaldi¹²⁵), la guardia di Villa Grimaldi José Avelino Vergara («fu spostato in un centro della DINA chiamato Terranova o Villa Grimaldi, dove gli toccò organizzare la guardia del centro, essendo il primo capo del centro César Manríquez Bravo, che fu sostituito nel comando da Pedro Espinoza e Marcelo Moren Brito che iniziò lavorando in quel luogo come secondo al comando di Espinoza»¹²⁶), Rolf Wenderoth Pozo («Lavorò come capo del comando e unità di analisi della Brigada de Inteligencia Metropolitana che funzionava a Villa Grimaldi. Il capo di Villa Grimaldi era Pedro Espinoza e gli succedette nel comando Marcelo Moren.»¹²⁷ e Luz Arce Sandoval («All'inizio del 1975 apparvero in tutti i mezzi di comunicazione quattro detenuti del MIR che diedero una conferenza stampa, che fu pianificata dalla DINA e Pedro Espinoza si vantò di essere il gestore della conferenza, nonostante i detenuti avessero lavorato durante due settimane con lo stesso Espinoza, più Krasnoff e "Max". Segnala che Pedro Espinoza deve aver lasciato il comando a Villa Grimaldi a marzo del 1975 e che ritornò in Cile alla fine di quell'anno, da quando fu inserito nel Quartier Generale dove assunse l'incarico di direttore del Dipartimento delle Operazioni.»¹²⁸).

Dall'analisi del Piano di Azione di Intelligence relativo al periodo 1975-1981¹²⁹ emerge con chiarezza quale posizione gerarchica, quali attività funzionali agli obiettivi della DINA e con quali altre articolazioni si interfacciasse l'odierno imputato Pedro Octavio Espinoza Bravo. Il documento, sottoscritto dal Direttore della DINA Colonnello Manuel Contreras Sepulveda nel capitolo relativo alle finalità e agli intenti che costituivano la missione di intelligence, riportava che «Attraverso la Direzione delle Operazioni di Intelligence, l'Intelligence prodotta per le Sub-direzioni di Intelligence [doveva] realizzare attività di Intelligence e Psicologica che permettano di soddisfare e compiere integralmente gli obiettivi ordinati dal Governo». Inoltre nel secondo punto degli Intenti verso cui doveva dirigersi l'attività della DINA vi era quello «con la Sub-

¹²⁵ Cfr. sent. cit., pag. 27.

¹²⁶ Cfr. sent. cit., pag. 28.

¹²⁷ Cfr. sent. cit., pag. 29.

¹²⁸ Cfr. sent. cit. pag. 30.

¹²⁹ Produzione delle parti civili ud. 6.10.2016 doc. 4 allegata all'istanza Avv. Speranzoni.

Direzione di Intelligence Interna [oltre che con quella Estera, Economica e Giuridica] di riunire, selezionare ed elaborare le informazioni in ognuna di queste aree e produrre l'intelligence necessaria, che richiede il Signor Direttore dell'Intelligence nazionale come consigliere di Guerra Politica del Governo». L'attività di elaborazione delle informazioni nel settore Interno della DINA (come anche negli altri settori) aveva un nesso funzionale alle richieste che il Colonnello Contreras avanzava come consigliere della *Guerra Politica* condotta dal Governo militare di Augusto Pinochet. Il campo di azione interno della *Guerra Politica del Governo* era gestito nel versante interno dalla Sub-direzione di Intelligence Interna che si avvaleva di *Unità di Intelligence e Reti di Intelligence e Informazioni Interne* che facevano territorialmente capo alla Regione Metropolitana (riferita alla città e alla regione di Santiago) e alle altre Regioni in cui era suddiviso il Cile. Inoltre, il *Quartier Generale* della DINA di cui pure, come visto, faceva parte Pedro Octavio Espinoza Bravo secondo il documento *Piano d'Azione di Intelligence* doveva essere mantenuto in costante stato d'allerta rispetto alla *Guerra Politica* e alle *missioni* da compiere. A queste ultime sovrintendeva in termini apicali la *Direzione delle Operazioni* al cui vertice a partire dal marzo del 1976 era sempre l'imputato *Pedro Octavio Espinoza Bravo*. La **Direzione delle Operazioni di Intelligence** presieduta dal **Direttore delle Operazioni** aveva una serie di compiti d'impulso, gestione, coordinamento, elaborazione dei piani e di bilancio delle azioni che, in primis il Centro delle Operazioni e poi tutte unità sottordinate compivano. Sotto la voce COLLEGAMENTI, COORDINAMENTO e COMANDO tra i suddetti organi della DINA veniva stabilito che la funzione di comando era esercitata nella «Direzione delle Operazioni (punto 1), attraverso il Centro di Operazioni (punto 2)»¹³⁰. Da qui le articolazioni che eseguivano le disposizioni provenienti dal vertice. La lettera A) del *Piano di Azione* le elenca con riferimento all'organo **Direzione delle Operazioni** nei punti 3) e 4) in questi termini: punto 3) analizzare in modo comparativo la situazione reale dei fronti di opposizione e gli obiettivi nazionali del Governo. 4) Dirigere il lavoro di analisi ed azione del Centro delle Operazioni, entro cui ricadevano: a)

¹³⁰ Documento 4, proveniente dalla Segreteria Esecutiva del Programma Continuità Legge 19.123, è indicato in istanza di produzione documentale cit., pag. 2. Il punto all'interno del documento in lingua spagnola è a fine pag. 8257, inizio pag. 8258.

l'esecuzione dei lavori e delle attività di cui in modo specifico disponeva il Direttore Nazionale, il Direttore Generale e/o il Direttore delle Operazioni. B) elaborare e analizzare le informazioni consegnate da Unità e Organismi dipendenti dalla Direzione Nazionale, sollecitando e integrando attività preliminari che permettano di *avere sotto controllo una situazione* di Intelligence chiara e dettagliata fino a dove sia possibile, *proponendo allo stesso tempo alla Direzione Nazionale le attività di Intelligence che permettano di annientare o impedire le azioni dei gruppi sovversivi nel più breve termine.* d) *Prima della comparsa di azioni sovversive e politiche, impiegare inizialmente i Gruppi di Reazione di Emergenza operativi, nel massimo grado di arruolamento, in quanto lo ordini la Direzione Nazionale.* Oltre dunque ad individuare e a pianificare azioni da proporre al Direttore Nazionale, compito svolto dal Direttore delle Operazioni Pedro Octavio Espinoza Bravo era quello altresì di parametrare le risorse militari necessarie in relazione all'*entità dell'azione iniziata*, richiedendole, anche in caso di necessità di implementazione, al Direttore Nazionale e al Direttore Generale¹³¹. Sempre con riferimento ai compiti attribuiti alla **Direzione delle Operazioni**¹³², il Piano di Azione prevedeva che «Attraverso i mezzi disponibili soddisfasse le necessità degli dati [recte indizi] preliminari di Intelligence richiesti da Direttore Nazionale, Direttore Generale e Direttore delle Operazioni nei campi di azione politico (...) e '**sovversivo**' di concerto con le schede di sintesi delle Subdirezioni di Intelligence, dipendenti dalla Direzione delle Operazioni di Intelligence del Quartier Generale della DINA»¹³³. La Divisione di Intelligence Metropolitana, attivava invece le reti informative, incanalando le informazioni che le arrivavano verso le Subdirezioni di Intelligence di competenza. Come visto dunque la **Direzione delle Operazioni** governata da Pedro Octavio Espinoza Bravo all'epoca dei fatti di cui alle imputazioni, eseguiva le proprie finalità per tramite del proprio organo denominato **Centro di Operazioni**. Quest'ultimo era composto da personale civile «con titoli professionali»¹³⁴ e militare e «quando il Direttore delle operazioni lo ritiene conveniente»¹³⁵ i capitani dell'Esercito più anziani e gli

¹³¹ Cfr. trad.doc. 4 cit., pag. 3.

¹³² Cfr. pag. 2 doc. 4 cit.

¹³³ Cfr. doc. cit. in lingua spagnola pagg. 8239, 8240.

¹³⁴ La specificazione è a pag. 8 traduzione.

¹³⁵ Cfr. doc. cit., pag. 7 traduzione (alla fine).

Ufficiali di grado equiparato. Al suo interno operavano in servizio degli agenti coordinatori delle operazioni (ADO) che avevano facoltà di decidere le necessità di supporto a seguito della decisione di «eseguire azioni operative». Gli ADO erano invece subordinati nelle decisioni «sui rastrellamenti e sulle detenzioni, ordinati esclusivamente o dal Direttore Nazionale o dal Direttore di Operazioni»¹³⁶. Disponevano quindi di unità subordinate e avevano il compito di «informare il Direttore delle Operazioni sulle azioni operative predisposte, controllare lo stato operativo e il reclutamento delle Unità di emergenza, aggiornare le cartografie registrando i principali eventi avvenuti durante il servizio come (...) rastrellamenti, detenzioni et c., e controllare la disciplina del Segreto». Affiancato all'ADO vi era la figura dell'Agente di Operazioni e Supporto (AOS) con compiti di aiuto logistico e di analisi preliminare e successiva alle azioni. Anche tale figura in base al Piano di Azione della DINA doveva «eseguire i lavori che specificamente stabilisca il Direttore Nazionale e/o il Direttore delle Operazioni»¹³⁷. In un caso e nell'altro gli ADO e gli AOS erano gestiti, coordinati e dipendevano dalla Direzione delle Operazioni.

All'interno del medesimo organismo vi erano infine gli Agenti a capo della Rete di Contatti e Comunicazioni che si interfacciavano con l'ADO e aggiornavano «la Carta di Situazione con l'ubicazione di autorità della DINA (Direttori, Subdirettori, Comandandi di Brigata)»¹³⁸. Sempre all'interno del Centro Operazioni operavano una Divisione di Intelligence che aveva il compito di «rimandare alla Direzione delle Operazioni i certificati di sintesi delle azioni, il diario di intelligence, i bollettini informativi con atti e situazioni rilevanti, entro 24 ore dall'elaborazione, l'aggiornamento delle cartografie presso la Sala Cartografica» e una Divisione di Intelligence Metropolitana (della consistenza di una Brigata, e poi denominata BIM) la cui missione era quella di «entrare in relazione col Centro delle Operazioni, consegnando ogni giorno 9 esemplari del capitolo 'Altre Materie', tenendo in considerazione i seguenti aspetti: esemplificazione della situazione all'opinione pubblica. Guerra sovversiva, disporre il ruolo settimanale delle Unità

¹³⁶ Cfr. doc. cit., pag. 8.

¹³⁷ Cfr. pag. 9 doc. cit.

¹³⁸ Cfr. doc. cit., pag. 9.

copia del quale dev'essere inviata alla Direzione delle Operazioni» e una Divisione Regionale la cui missione viene individuata nel coordinarsi col Centro delle Operazioni, **disponendo che le Unità subalterne spedissero alla Direzione delle Operazioni** una serie di documenti, tra cui la *«Mappa della Situazione Generale, aggiornata nelle sue rispettive zone giurisdizionali, interessandosi soprattutto all'aspetto sovversivo e politico»*¹³⁹. La Direzione delle Operazioni inoltre sovrintendeva sulle assegnazioni del personale delle Unità subordinate e la logistica per l'esecuzione delle azioni consistente in veicoli, armi da fuoco, munizioni¹⁴⁰. **La divisione delle aree geografiche del Cile in Area Metropolitana e Aree Regionali faceva capo, per tramite del Centro delle Operazioni alla Direzione delle Operazioni.**

Infine nel paragrafo COLLEGAMENTI, COORDINAMENTO E COMANDO del *Piano d'Azione 1975-1981*, emerge in modo chiaro l'aspetto tipizzante l'organizzazione DINA, ovvero (COLLEGAMENTI) che *«tutto il personale della DINA dev'essere rintracciabile in tempo minimo»* e che tutti i *«comandanti di Unità dell'Area Metropolitana devono comunicare la loro localizzazione»* anche mediante l'impianto radio della DINA, collocato su veicoli. Nella voce COORDINAMENTO ritorna al punto 2 il ruolo del Direttore delle Operazioni il quale, per previsione **«coordinerà il Centro delle Operazioni e Informazioni** ». Come già visto il COMANDO all'interno della DINA è affidato alla **Direzione delle Operazioni e si pone in essere attraverso il Centro delle Operazioni**¹⁴¹.

Il documento considerato¹⁴² espone un organigramma che presenta l'assetto organizzativo della DINA e in particolare della Direzione delle Operazioni, mostrando in modo sequenziale chi furono i direttori di tale settore. Tra di essi, Pedro Octavio Espinoza Bravo, per la collocazione del quale a questo incarico si fa riferimento a quanto già esposto in merito all'assunzione dell'incarico di Direttore delle Operazioni a partire dal **marzo del 1976**. Dall'analisi dell'organigramma si evince che dalla Direzione delle Operazioni dipendevano le Brigate Regionali (BIR), la Brigata di

¹³⁹ Cfr. doc. cit., pag. 12.

¹⁴⁰ Cfr. pagg. 13 e 14 doc. cit. nella voce “ B) LOGISTICHE punto 2” e punto C.

¹⁴¹ Cfr. doc. cit., pag. 15.

¹⁴² Doc. allegato n. 5 con relativa comunicazione telematica inviata dall'avvocato Ilan Sandberg Wiener Ministero degli Interni e Sicurezza Pubblica

Intelligence Metropolitana (BIM) e la Centrale delle Operazioni. La BIM era dotata di una *plana mayor* (compagnia comando)¹⁴³ ed aveva sotto le proprie dipendenze la Brigata Puren, la Brigata Mulchen, la Brigata Caupolican, la Brigata Ongolmo e la Brigata Raumen. La Brigata Caupolican, assieme alla Ongolmo, fin dal 1974 erano deputate alla lotta alla sovversione, come risulta dall'allegato "organigramma della DINA 1974" allegato al documento *Piano di Azione della DINA 1975-1981* redatto dal generale Contreras. All'interno della Brigata *Caupolican*, operativa a Villa Grimaldi, erano attive le unità (o gruppi) *Halcon*, *Aguila*, *Tucan* e *Vampiro*. Alla Direzione delle Operazioni erano sottoposti tutti i *Centri di detenzione* di Santiago, tra i quali il documento menzione *Londres* (Yucatán), *Villa Grimaldi* (Terranova), *4 Alamos*, *3 Alamos*, *Iràn* (*Venda Sexy*) e *José Domingo Canas*. Sempre il documento 5 in atti e già considerato conferma altresì – nella sequenzialità – quanto emerso da altre fonti di prova considerate, che Pedro Octavio Espinoza Bravo aveva ricoperto l'incarico di vertice della BIM (interna a Villa Grimaldi) nel novembre 1974-febbraio 1975, succedendo al primo titolare dell'incarico Manriquez Bravo e passando le consegne a Marcelo Moren Brito dal marzo 1975¹⁴⁴. Negli organici della Brigata *Caupolicán* figuravano inoltre Rolf Wenderoth (compagnia comando), Miguel Krassnoff Martchenko e come comandanti di unità (o gruppi) Fernando Lauriani Maturana, Ricardo Lawrence Mires e Gerardo Godoy, come emerge anche nelle sentenze Riffo¹⁴⁵. Conferma testimoniale ab externo della presenza di Ricardo Lawrence nei ranghi della *Caupolicán* a Villa Grimaldi nel maggio 1976 veniva fornita nel corso dell'istruttoria dibattimentale dai testi Hugo Pavez Lazo (ud. 14.05.2015, pag. 143), Lorena Pizarro Sierra (ibidem), Fernando Ossandon Correa (ud. 29.05.2015, pag. 87). Conferma invece della presenza di Miguel Krasnoff Marchenko nei ranghi della *Caupolicán* a Villa Grimaldi nel maggio 1976 è venuta dal teste Ossandon Correa (ud. 29.05.2015), Hugo Pavez Lazo (ud. 14.05.2015, pag.

¹⁴³ Cfr. doc. 5 cit., pag. 3956. Per la nozione di *plana mayor* come compagnia comando interna alla BIM e alle brigate ad essa sottoposte, si veda la sentenza sul caso Riffo Ramos.

¹⁴⁴ Si rinvia a pag. 3958, doc. 5. Inoltre si veda **pag. 30** della sentenza Riffo Ramos: "in relazione al lavoro operativo che si realizzava alla DINA, era a capo della Brigata d'Intelligence Metropolitana, BIM, che fino a novembre 1974 stette sotto il comando di un ufficiale di cognome Manríquez, dopo assunse il comando Pedro Espinoza Bravo fino a marzo 1975 da quando fu succeduto da Marcelo Moren Brito".

¹⁴⁵ Cfr. pag. 3959 doc. 5 cit. (pag. 4 traduzione)

143). Le sentenze sul *caso Riffo Ramos* richiamavano in motivazione la figura di Krasnoff Marchenko come parte integrante della struttura repressiva di Villa Grimaldi con riferimento al dichiarato di Jesús Fieldhouse Chávez (*Nel confronto a pagina 765 riconosce Miguel Krasnoff il quale lavorava a Villa Grimaldi come capo del gruppo "Halcón" i quali, nel tornare a Villa Grimaldi, lo facevano con persone che entravano come detenuti*)¹⁴⁶, Basclay Humberto Zapata Reyes (*Nel controinterrogatorio di cui a pagina 666 aggiunse che riceveva ordini direttamente da Miguel Krasnoff e venne a conoscenza che apparteneva alla Brigata Caupolican, essendo Krasnoff uno dei capi di tale Brigata*)¹⁴⁷, Luz Arce Sandoval¹⁴⁸, mentre l'agente Ricardo Lawrence Mires viene ritenuto parte della struttura come capo di "Aguila" alle pagine 39, 41, 42.

Con riferimento alle due imputazioni contestate al colonnello e comandante di Brigata Pedro Octavio Espinoza Bravo a titolo concorsuale per il sequestro e l'omicidio aggravato di Jaime Donato Avendano e Juan Bosco Maino Canales, si deve concludere che l'istruttoria dibattimentale ha dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio il fatto che costui ricoprisse una funzione apicale di vertice, essenziale e necessaria affinché potesse trovare applicazione la strategia militare posta in essere dalla DINA nella repressione dei movimenti politici di opposizione e, in particolare, nel maggio del 1976 nei confronti del Partito Comunista del Cile (PCCh) e del Movimento di Azione Popolare Unitaria (MAPU). L'acquisizione delle prove per testi e documentali infatti evidenziava con certezza che fin dal 1974 le finalità della *guerra politica* contro la *sovversione* era una priorità dell'"Intelligence" cilena organizzata dal generale Manuel Contreras e dai suoi più fidati collaboratori su mandato del dittatore Pinochet. Primi obiettivi della repressione all'indomani del colpo di Stato erano stati i membri del Partito Socialista (organizzazione politica da cui proveniva il Presidente Allende) e del MIR. Dopo aver decimato i membri di queste due organizzazioni politiche, la DINA concentrò la propria azione contro il PCCh e il MAPU, infiltrando l'organizzazione giovanile comunista (JJ.CC.) con propri agenti, come ha

¹⁴⁶ Cfr. sent. cit., trad. pag. 36.

¹⁴⁷ Cfr. sent. cit., trad. pag. 37.

¹⁴⁸ Cfr. sent. cit., trad. pag. 29.

riferito la teste Lorena Pizarro Sierra, citando il caso dell'agente della DINA Miguel Estay Reyno, detto "*El Fanta*"¹⁴⁹.

La quantità di arresti eseguita in quel periodo di membri del PCCh, documentata all'interno della relazione finale della *Commissione per la Verità e riconciliazione (Informe Rettig)* confermava l'azione massiccia della DINA del maggio del 1976, continuata fino al dicembre successivo, quando venne integralmente decapitata una seconda Direzione clandestina del PCCh, a cui apparteneva il padre della teste Pizarro Sierra. Conferma di questa strategia della DINA veniva inoltre dai testi Nelson Donato, Fernando Ossandon Correa, Gloria Torres Avila, Hugo Pavel Lazo, Francisco Ugas Tapia, Carlos Montes Cisternas e Viviana Diaz Caro. Dal punto di vista documentale gli obiettivi e le missioni della DINA venivano esplicitati attraverso il d.l. n. 521/74 e decreti attuativi successivi¹⁵⁰ e con il Piano di Azione di Intelligence 1975-1981 sottoscritto dal Direttore Nazionale Manuel Contreras Sepulveda. In tale documento alla lettera lettera A) del *Piano di Azione* si dava conto del fatto che l'organo **Direzione delle Operazioni** aveva il compito di analizzare in modo comparativo la situazione reale dei fronti di opposizione e gli obiettivi nazionali del Governo (punto 3). Quanto al punto B) riferito al medesimo organo e relativo alla fase ideativo-preparatoria delle azioni, aveva come missione quella di proporre allo stesso tempo alla Direzione Nazionale le attività di Intelligence che permettano di annientare o impedire le azioni dei gruppi sovversivi nel più breve termine. d) Prima della comparsa di azioni sovversive e politiche, impiegare inizialmente i Gruppi di Reazione di Emergenza operativi, nel massimo grado di arruolamento, in quanto lo ordini la Direzione Nazionale. Nella nozione di "sovversione" adottata dalla DINA l'istruttoria in oggetto, anche mediante l'esame dei CC. TT. Del P.M. e delle altre parti, erano invero ricompresi tutti i partiti e movimenti politici democratici che avevano appoggiato il Governo costituzionale del Presidente Salvador Allende.

Sempre il *Piano di azione* inoltre affidava il compito al Centro delle Operazioni nel capitolo **Guerra sovversiva** di disporre il ruolo settimanale delle Unità copia del quale dev'essere inviata alla

¹⁴⁹ Cfr. sten. cit., teste Lorena Pizarro Sierra, pag. 59.

¹⁵⁰ Si rinvia all'allegato n. 7 della produzione documentale formalizzata all'ud. del 6.10.2016 Avv. Speranzoni.

Direzione delle Operazioni. L'attuazione di tali obiettivi veniva dunque perseguita dalla DINA attraverso la gestione del *comando* affidata al Direttore delle Operazioni il quale lo attuava per tramite dell'organo Centro delle Operazioni, da cui dipendevano le Brigate e le unità sottordinate interne a queste ultime. La divisione territoriale in Regioni (BIR) e nell'area della Capitale (BIM) consentiva un controllo capillare e organizzato del territorio e l'articolazione di azioni mediante una rete di Agenti altamente gerarchizzata. Conferma di ciò è venuta anche dal fatto che presso lo Stato Maggiore della DINA vi era una Sala Cartografica in cui le mappe delle azioni contro la sovversione e la localizzazione di strutture, agenti e financo personale di vertice doveva essere costantemente aggiornato. Il personale inoltre doveva essere prontamente reperibile e disponeva di radio trasmettenti e *walkie talkie* che rendevano celeri le comunicazioni. Sempre dalla *Direzione delle Operazioni* dipendevano le dotazioni di personale, mezzi, autoveicoli e armamenti che venivano utilizzati per dare corso alle azioni e, sempre al medesimo *Organo*, per tramite del suo braccio operativo (Centro Operazioni), venivano attuati *rastrellamenti* e *detenzioni* ordinate dal *Direttore Nazionale* o dal *Direttore delle Operazioni*. Emerge dalla documentazione considerata e anche dall'analisi della sentenza relativa al *caso Riffo Ramos* che gli aggiornamenti al Quartier Generale e alla Direzione delle Operazioni erano costanti durante l'esplicarsi delle azioni e andavano sintetizzate ogni giorno. La finalità delle operazioni repressive della sovversione era quella dell'annientamento (*aniquilimento*). **Con riferimento al ruolo ricoperto dall'imputato Pedro Octavio Espinoza Bravo, l'assunzione delle prove ha fugato ogni dubbio circa l'incarico di Direttore delle Operazioni da lui ricoperto tra il marzo del 1976 e la fine del 1977, senza mai assentarsi dal Paese.** In tal senso la circostanza si trova riferita con riferimenti documentali e testimoniali plurimi, oltre che per stessa ammissione dell'imputato nelle tre sentenze di primo grado, appello e cassazione del caso di *desaparición* del mirista Sergio Alejandro Riffo Ramos. La stessa circostanza era riportata nella documentazione *Organigramma della DINA del periodo 1974-1977* proveniente dall'Ufficio Ministero degli Interni del Cile e Politiche di Sicurezza Pubblica, che veniva prodotto con relativa traduzione giurata. Anche la documentazione studiata ed analizzata in udienza e nell'elaborato redatto dal c.t. della parte civile prof. Lino Rossi era conforme in tal senso. Infine anche i testi Carlos Montes Cisternas, Lorena Pizarro Sierra e Hugo Pavez Lazo

confermavano, nel corso delle loro deposizioni aventi ad oggetto le operazioni del 1976, che Espinoza Bravo era il numero due della DIN A e che era emerso esservi rapporto stretto di piena fiduciarietà intercorrente tra lui e il generale Contreras fin dai giorni del golpe del settembre 1973. Piena coscienza e volontà sono da ritenersi pacificamente provati dall'istruttoria in capo all'imputato, non solo per le caratteristiche funzionali e complessive del suo incarico di vertice posto tra il Direttore Nazionale da una parte e il Centro Operazioni e le Brigate BIM e BIR dall'altra, ma perché in epoca precedente è emerso che lo stesso Espinoza Bravo aveva ricoperto l'incarico di vertice interno nella plana mayor (Compagnia Comando) del centro di Villa Grimaldi, permanendo in epoca coeva nello *Quartier Generale della DIN A* e nel *Dipartimento di Intelligence Interna*. Rimase a ricoprire questo incarico tra il novembre del 1974 e la fine di febbraio del 1975, quando passò le consegne a Marcelo Moren Brito (su quest'ultimo si rinvia alle produzioni documentali depositate e tradotte delle udienze di maggio 2015) a Villa Grimaldi. Nel periodo in questione Villa Grimaldi era uno dei centri della DIN A dove si detenevano militanti dei sovraccitati partiti 'sovversivi', si praticavano torture tanto brutali, quanto organizzate e si assassinavano i detenuti. La morte di Juan Maino Canales avvenne proprio a Villa Grimaldi, come ebbe modo di apprendere sotto tortura nel 1980 Carlos Montes da Osvaldo Pincetti, soprannominato "El Doc" operativo proprio in quel centro. **Desaparecidos furono anche i due amici di Juan Maino, Antonio Elizondo ed Elizabeth Rekas Urrea, sequestrati con lui.** Ad ogni modo, questo vale anche per il caso di Jaime Donato Avendano, nel maggio del 1976 tutti i centri di detenzione di Santiago e delle altre Regioni del Paese (tra cui anche il centro di Simon Bolivar di Santiago), operavano come è stato provato sotto la direzione del Direttore delle Operazioni Espinoza Bravo. Si noti infine, anche con riferimento, ai dati riferiti dal teste Francisco Ugas Tapia del Ministero dell'Interno cileno che il numero di *desaparecidos* nel triennio 1975-1977 fu enorme sulla cifra di 3.197, mentre 28 mila erano le persone vittime di prigionia politica e tortura¹⁵¹. Tale realtà raggiunse livelli di gravità tale da indurre lo stesso dittatore Augusto Pinochet nel 1978 a sopprimere la DIN A sostituendola con la CNI, la quale operò in seguito con metodi definiti "più selettivi" (si

¹⁵¹ Cfr. verb. cit. teste F. Ugas (ud. 29.05.15) pag. 47.

vedano le deposizioni dei testi Nelson Donato e Carlos Montes, detenuti e torturati dalla CNI negli anni Ottanta). Rilevanti indiziariamente si ritiene siano tutte le condanne pronunciate dall'Autorità Giudiziaria cilena nei confronti dell'imputato, documentate dai reports di sintesi dal teste Francisco Ugas nel corso della propria deposizione e aggiornate con la produzione documentale del 6.10.2016.

In conclusione anche le azioni condotte dalla DINA nel maggio '76, per il rapporto diretto intercorrente tra il Pinochet e Contreras caratterizzato da *report* mattutini che quotidianamente il primo riceveva dal secondo, per le caratteristiche di *organismo militare, gerarchico e professionale* che la DINA possedeva, vennero condivise con Pinochet stesso e pianificate ed eseguite su ordine di Manuel Contreras Sepulveda dalla Direzione delle Operazioni capeggiata dal comandante Pedro Espinoza Bravo.

Anche nella c.d. *Informe Rettig* nei paragrafi relativi alle costanti della politica repressiva in Cile si legge che «Per la DINA i partiti definiti come il nemico interno furono, fondamentalmente, il MIR, il PC e il PS (...) La distruzione dei partiti significò l'eliminazione fisica dei militanti che rendevano possibile l'esistenza dell'organizzazione»¹⁵². Il nemico interno della dittatura pinochetista furono pertanto i partiti politici summenzionati, cui si aggiunse il MAPU (Movimento di Azione Popolare Unitaria) nato da una scissione della Democrazia Cristiana cilena favorevole al Governo di Unità Popolare del Presidente Allende.

La relazione finale della *Commissione per la Verità e Riconciliazione* relativamente al *modus operandi* della DINA osservava – lo si ribadisce a fondamento dell'applicazione del principio giurisprudenziale dell'*id quod plerumque accidit* - che le costanti furono – come già visto - *la cattura delle persone, la loro detenzione e tortura, la reclusione in centri clandestini e l'uccisione*. Tra i metodi di tortura quelli costanti furono “*La Parrilla*” (l'uso della corrente elettrica nelle parti più sensibili del corpo, mentre si trovava appoggiato a una struttura metallica), *l'appendere la vittima* per le gambe o per i polsi, colpendolo e tagliandolo, il “*Sottomarino*” (soffocamento nell'acqua) il “*Sottomarino secco*” (mediante una borsa di plastica sul capo che toglieva l'aria),

¹⁵² Commissione per la Verità e Riconciliazione (*Informe Rettig*), tomo II°, pag. 746.

Colpi e botte di ogni tipo, anche mediante corpi contundenti o oggetti metallici¹⁵³. Altre costanti del metodo repressivo usato dalla DINA secondo l'*Informativa Rettig* erano la *desaparición* delle vittime, *l'occultamento dell'accaduto agli occhi dei familiari delle vittime e agli occhi delle autorità nazionali ed estere e la disinformazione dell'opinione pubblica*¹⁵⁴.

Si aderisce infine all'atto di appello già presentato dall'Ecc.Mo Sostituto Procuratore della Repubblica dott.ssa Tiziana Cugini e dall'Ecc.Mo Procuratore della Repubblica Aggiunto Dott. Francesco Caporale le cui attente argomentazioni e valutazioni si condividono e si devono intendere integralmente richiamate.

PQM

In conclusione, alla stregua dei motivi dianzi esposti, si chiede che la Corte d'Assise d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, voglia condannare gli imputati agli effetti civili per i reati a loro contestati e, conseguentemente, accogliere le conclusioni dell'appellante parte civile come rassegnate in primo grado, nonché condannare l'imputato a rifondere le spese di costituzione e difesa della stessa parte civile pel doppio grado del giudizio di merito. Con riserva di motivi aggiunti e negli stessi di richieste ex art. 603 c.p.p. riferite agli argomenti del presente atto.

Con ossequio.

Bologna 30.05.2017

Avv. Andrea Speranzoni



¹⁵³ Informe Rettig, tomo II, pag. 748-749.

¹⁵⁴ Informe Rettig, tomo II, pag. 752.

